

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato Politiche per la Salute

IL DECRETO 81/08
***“Tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”***

NELLA SCUOLA:
INDIRIZZI INTERPRETATIVI

A cura del gruppo Scuola
SERVIZI PREVENZIONE E SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
AZIENDE USL REGIONE EMILIA ROMAGNA

Febbraio 2011

INDICE

1. PRESENTAZIONE	3
2. INDIRIZZI INTERPRETATIVI	4
<u>Aspetti organizzativi e gestionali</u>	5
<i>DIRIGENTE SCOLASTICO AUTONOMINATO RSPP</i>	5
<i>RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione Protezione</i>	6
<i>DELEGA DI FUNZIONI</i>	7
<i>ADDETTI SPP - Servizio Prevenzione Protezione</i>	7
<i>MEDICO COMPETENTE</i>	8
<i>IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</i>	8
<i>PROCEDURE</i>	10
<i>LAVORATRICI MADRI</i>	11
<i>FORMAZIONE DEI LAVORATORI</i>	12
<i>FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E PREPOSTI</i>	14
<i>PERSONALE IN SOSTITUZIONE</i>	15
<i>INFORMAZIONE E FORMAZIONE STUDENTI – MODALITÀ E DURATA</i>	15
<i>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI PER STUDENTI</i>	15
<i>LETTERA PER ENTI LOCALI</i>	16
<i>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA DUVRI</i>	16
<i>LETTERA PER IMPRESE IN APPALTO</i>	18
<i>ATTREZZATURA GINNICA – GESTIONE</i>	19
<i>AFFOLLAMENTO AULE</i>	19
<u>Salute e sicurezza</u>	21
<i>RISCHIO BIOLOGICO</i>	21
<i>RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO, MUTAGENO E TERATOGENO</i>	21
<i>RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI ANIMATI E INANIMATI</i>	22
<i>RISCHIO da VIDEOTERMINALI – postazione di lavoro</i>	23
<i>RISCHIO RUMORE</i>	24
<i>RISCHIO FUMO</i>	25
<i>STRESS LAVORO CORRELATO</i>	26
<i>SORVEGLIANZA SANITARIA</i>	27
<i>PRIMO SOCCORSO</i>	29
<i>LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI</i>	31
<i>PREVENZIONE INCENDI: Certificato di Prevenzione Incendi CPI e DOCUMENTO</i>	
<i>Valutazione rischio incendi ai sensi del DM 10.3.98</i>	32
<i>PREVENZIONE INCENDI NEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA</i>	34
<i>Allegato 1 – Organizzazione del PRIMO SOCCORSO – procedura</i>	35
<i>Allegato 2 - LE UNITA' FORMATIVE CAPITALIZZABILI- esempi per i Laboratori</i>	43
<i>Allegato 3 - CORSO DI FORMAZIONE - Esperienze Alternanza Scuola Lavoro</i>	45
<i>Allegato 4 – Lettera per ENTE PROPRIETARIO – fac-simile</i>	47
<i>Allegato 5 – Lettera per LAVORI IN APPALTO – fac-simile</i>	50
<i>Allegato 6 – Foglio informativo per il PIANO DI EMERGENZA- fac-simile</i>	52
3. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO	53

1. PRESENTAZIONE

Ad oltre 10 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e in seguito del nuovo D.Lgs. 81/2008 che chiarisce alcuni aspetti importanti nella gestione della prevenzione negli Istituti Scolastici, sono ancora numerose le problematiche da risolvere per una applicazione non formale.

Gli Istituti Scolastici dell'Emilia Romagna hanno realizzato molto sul versante della sicurezza dei dipendenti e degli studenti, ma i continui mutamenti della normativa costringono a revisioni e aggiornamenti costanti.

L'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna ed i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL, hanno sempre tenuto in grande considerazione l'applicazione delle norme di sicurezza nella Scuola.

Infatti la Scuola non è solo un "luogo di lavoro" particolare per le attività che vi si svolgono ed in cui operano migliaia di lavoratori, ma è anche il luogo deputato alla formazione degli studenti, i lavoratori di domani, per i quali è fondamentale che l'educazione alla sicurezza sia parte integrante del percorso formativo.

E' quindi indispensabile per tutti i Soggetti che vi hanno interesse e competenza istituzionale riconoscere e condividere il ruolo strategico della Scuola nella formazione dei futuri lavoratori e, nello stesso tempo, rimarcare l'importanza dell'azione degli insegnanti-educatori "formati" in modo non occasionale ma sistematico ai temi della tutela della salute.

Da qui deriva il forte impegno di "assistenza" svolto dai Servizi delle AUSL nei confronti della Scuola, che si è concretizzato in tutti questi anni con iniziative, corsi di formazione, facilitazioni, strumenti educativi e di supporto, per una applicazione "intelligente" della legge.

Il nostro impegno attuale è di stringere rapporti sempre più stretti con il mondo della Scuola, affinché la sicurezza dei lavoratori e degli studenti e la tutela della salute individuale e collettiva non siano sentiti e vissuti come valori aggiuntivi, oggetto di trattazione di specialisti esterni al mondo della scuola, ma diventino invece parte integrante del processo di formazione dei futuri cittadini-lavoratori.

Dr. Giuseppe Monterastelli
Assessorato Politiche per la Salute
Regione Emilia-Romagna

2. INDIRIZZI INTERPRETATIVI

PREMESSA

Nel marzo 2004 è stato costituito un Gruppo di Lavoro dei Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Aziende USL della Regione Emilia Romagna dedicato al mondo della Scuola.

La motivazione principale che ha portato alla nascita del Gruppo è stata la convinzione che fosse strategico investire risorse dei SPSAL per assistere la Scuola nel suo percorso di crescita della cultura della sicurezza e di adempimento agli obblighi di legge, definendo linee guida ed indirizzi interpretativi delle norme di sicurezza vigenti.

L'attività di prevenzione, assistenza, formazione e vigilanza svolta dai Servizi in questi anni sarà utile alle Scuole per avere interpretazioni e risposte, omogenee a livello regionale, sui temi dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione all'applicazione dei decreti specifici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Questa pubblicazione si presenta come revisione della precedente intitolata “Indirizzi interpretativi per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 nella scuola” del febbraio 2006. Data per scontata la conoscenza del D.Lgs. 81/08, contiene alcuni indirizzi interpretativi, che potranno aiutare a risolvere problematiche particolari per le quali esiste già una casistica di applicazione che tiene conto delle particolari condizioni di lavoro nella scuola.

Per alcuni argomenti la norma di riferimento è citata all'interno del testo, per altri l'intero testo della norma, o parte di esso, viene riportato nel capitolo conclusivo “Inquadramento legislativo”.

Gli argomenti oggetto di approfondimento hanno dato luogo ad indirizzi interpretativi che sono da considerarsi come riferimento in quanto condivisi dai SPSAL delle diverse province. A questi ultimi ci si potrà rivolgere per avere assistenza e consigli nei diversi casi specifici di ogni singolo Istituto Scolastico.

Il documento prodotto è da considerarsi la continuazione di un percorso già intrapreso, verrà inserito nel sito della Regione e rivisto periodicamente con aggiornamenti derivanti da nuove normative; sarà inoltre arricchito con soluzioni e buone prassi riferite a problematiche che, seppure di livello locale, presenteranno caratteristiche di interesse più generale.

Il Gruppo di Lavoro Scuole dei SPSAL della Regione Emilia-Romagna continuerà ad essere disponibile quale interlocutore attivo per tutti gli Istituti Scolastici della Regione Emilia-Romagna e per gli altri Enti con competenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

ing. Carlo Veronesi
Coordinatore Gruppo Formazione-Scuola SPSAL
Regione Emilia-Romagna

Aspetti organizzativi e gestionali

DIRIGENTE SCOLASTICO AUTONOMINATO RSPP

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) può assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione RSPP, sempre che il numero dei dipendenti (esclusi gli studenti e compresi insegnanti, personale ausiliario, personale di segreteria, ecc.) non superi le 200 unità (art. 34 comma 1 D.Lgs. 81/08 e all. 2 punto 4, vedi inquadramento legislativo lettera B).

Il D.Lgs. 81/08 conferma la possibilità del Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) di autonomarsi RSPP, dopo aver frequentato il corso di 16 ore, secondo i dettami dell'art. 3 del D.M. 16.1.1997. Attualmente l'art.34 comma 2 D.Lgs. 81/08 prevede corsi di durata minima di 16 ore e massima 48 ore da definirsi con specifico decreto.

Inquadramento legislativo

Decreto Ministeriale del 16/01/1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 27 del 03/02/1997

Art. 3. - Formazione dei datori di lavoro.

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
- c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
- d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- f) la valutazione dei rischi;
- g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- h) i dispositivi di protezione individuale;
- i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
- l) la prevenzione sanitaria; m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro e' di sedici ore.

D.Lgs. n° 81/08 del 09/08/2008

Attuazione dell' art 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato su: Gazz. Uff. n° 101 del 30/04/2008

Art. 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell' allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1 bis - *Omissis.*

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

Omissis.

RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) che non si autonovina, deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e può individuarlo tra le seguenti categorie, individuate dall'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. 81/08.

Omissis..

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Omissis..

(art. 32 D.Lgs.81/08)

Nel D. Lgs. 81/08 art. 32 comma 2 e 3 il RSPP (diverso dal Dirigente Scolastico) deve possedere i requisiti indicati e ricevere la formazione prevista nel decreto stesso.

Omissis..

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica

dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

Omissis..

(art. 32 D.Lgs. 81/08)

Requisiti

-- in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di istruzione secondaria superiore _____
- laurea in _____
- laurea specifica (art. 32, comma 5, D.Lgs 81/08) (esonerato da modulo A e B)
- alla data 13.08.2003 stava svolgendo tali funzioni ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza

-- in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività in quanto:

- ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 2 e 6 art. 32 DL gs 81/08
 - mod. A (28 ore) esonero
 - mod. B (12/68 ore) ATECO _____ n. ore _____ data _____ esonero mod. C (24 ore)

Il Decreto all'art. 32 comma 10 chiarisce che il Dirigente Scolastico che si avvale di un esperto esterno per ricoprire il ruolo di responsabile deve comunque organizzare un Servizio interno.

Omissis..

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

(art. 32 D.Lgs.81/08)

DELEGA DI FUNZIONI

L'art. 17 del D.Lgs. 81/08, definisce le seguenti attività, **NON DELEGABILI** dal datore di lavoro:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Per tutto il resto degli obblighi il datore di lavoro, può effettuare specifica delega secondo i disposti dell'art. 16.

Inquadramento Legislativo

Art. 16 D.Lgs. 81/08

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

ADDETTI SPP - Servizio Prevenzione Protezione

Il D. Lgs. 81/08 all'art. 32 comma 2 e 3 prevede, come per il RSPP, una formazione specifica per coloro che vengono nominati addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Requisiti

-- in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di istruzione secondaria superiore _____
- alla data 13.08.2003 stava svolgendo tali funzioni ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza;

-- in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività in quanto:

ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 2 e 6 art. 32 DLgs 81/08:

mod. A (28 ore) esonero

mod. B (12/68 ore) ATECO _____ n. ore _____ data _____ esonero

n. ore aggiorn. (28 ore) 1° anno _____ 2° anno _____ 3° anno _____ 4° anno _____ 5° anno _____

Nota- l'aggiornamento decorre dalla data dell'attestato ufficiale del modulo B

Nella difficoltà attuale di nominare gli addetti secondo il D.Lgs. 81/08 e ribadendo l'importanza di un Servizio di Prevenzione e Protezione formato oltre che dal suo responsabile anche da altre figure (es. Coordinatori delle emergenze - prevenzione incendi e pronto soccorso, Direttori di laboratorio, Coordinatori degli insegnanti di sostegno, Coordinatori dei tutor per i progetti scuola lavoro, Responsabile ufficio tecnico, ecc...) è opportuno che vengano individuati "collaboratori" interni alla scuola. Si consiglia di continuare ad individuare i "referenti di plesso" o "i componenti delle commissioni sicurezza" o "i responsabili di laboratorio" come struttura organizzativa di supporto del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Tali figure possono essere invitate in qualità di esperti alla Riunione periodica.

MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente deve essere nominato solo se la Valutazione dei rischi stabilisce che esistono lavoratori esposti a rischi tali da dover essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Laddove non sia stata valutata la necessità della sorveglianza sanitaria e quindi non vi sia il Medico Competente, nel caso che un lavoratore richieda una visita medica, in seguito a un problema sanitario che interferisca con l'attività lavorativa, il Datore di Lavoro chiede un *accertamento* alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 12.02.2004 GU n. 44 del 23.02.04 e art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165).

Un ricorso al giudizio di questa commissione è ammesso alla Competente Direzione di Sanità Militare territoriale di cui all'art. 5 della Legge 416 del 11.03.1926 e successive integrazioni.

Inquadramento legislativo

Decreto Ministeriale - Ministero dell'economia e delle Finanze 12/02/2004

Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.

Pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 44 del 23/02/2004

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) provvede alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 comma 1 lett. a e art. 28 D.Lgs. 81/08 vedi inquadramento legislativo lettera B) avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove designato.

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, fra cui quello legato a stress lavoro-correlato, quello riguardante le lavoratrici madri e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Contenuti fondamentali del Documento di Valutazione dei rischi sono: i criteri adottati per la valutazione, le misure di prevenzione e protezione individuate per eliminare o ridurre tali rischi, il

programma di attuazione di tali misure comprendente le priorità con cui esse devono essere attuate con i tempi previsti per la loro realizzazione, l'individuazione delle procedure per attuare le misure da realizzare e dei soggetti che vi devono provvedere; inoltre l'indicazione del nome del RSPP, del RLS e del MC; infine l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, adeguata formazione e addestramento (ad es. movimentazione manuale dei carichi, uso di specifiche attrezzature che comportano particolari rischi, di agenti chimici, di DPI) .

Per gli Istituti Scolastici il Documento di Valutazione dei Rischi è costituito dall'insieme delle Valutazioni dei rischi effettuate rispettivamente per le proprie competenze, dal proprietario dell'edificio (strutture, impianti fissi, presidi antincendio) e dal Dirigente scolastico (organizzazione e gestione dell'attività, attrezzature, emergenze, ecc.) e contiene in particolare le valutazioni specifiche previste per rischi particolari (chimico, biologico, di incendio, rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive).

In caso di contratti d'appalto, d'opera o di fornitura che comportano la presenza all'interno dell'ambiente della scuola di un'attività svolta da imprese esterne o lavoratori autonomi deve essere valutata la presenza di rischi derivanti dalla interferenza fra le attività svolte nella scuola e quella svolta da imprese/lavoratori autonomi che operano nell'ambito dei contratti di cui sopra; nei casi previsti dall'art. 26 del D Lgs 81/08 il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con il Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto dal committente; questa figura è individuata in colui che stipula il contratto con le imprese o i lavoratori autonomi per la realizzazione delle opere o la fornitura dei servizi.

Nelle scuole il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico), al fine di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli Enti Locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli Enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori (estratto DM 382 del 29.9.98 art. 3 comma 2 - vedi inquadramento legislativo lettera C).

Alla luce di quanto indicato dal decreto, i SPSAL delle Az. USL sono disponibili a fornire "assistenza" alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta.

Detto R l'indice di rischio, P la probabilità del verificarsi di un evento che genera un danno e D la dimensione del danno medesimo, la matrice proposta per la valutazione dei rischi ($R = P \times D$) è del tipo 3x3 e si può raffigurare in una rappresentazione avente in ascisse la gravità del danno ed in ordinata la probabilità del suo verificarsi.

P	3	3	6	9	D
	2	2	4	6	
	1	1	2	3	
		1	2	3	

Le scale della probabilità e della dimensione del danno vengono riportate qui di seguito.

La definizione della **scala di probabilità** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:

Valore	Livello probabilità	Definizioni/Criteri
3	molto probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe, secondo una interessante prassi interpretativa in uso nei paesi anglosassoni.

La definizione della **scala di gravità del danno** fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno:

Valore	Livello gravità danno	Definizioni/Criteri
3	grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o con esito letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo; di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

$R \geq 6$

Azioni correttive immediate

$3 \leq R \leq 4$

Azioni correttive da programmare con urgenza

$1 \leq R \leq 2$

Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine

PROCEDURE

Le procedure sono la razionalizzazione di fasi operative di una determinata attività, sono utili per definire compiti e responsabilità e anche per gestire attività critiche e interferenze.

Una procedura per definirsi tale deve :

- Essere in formato cartaceo;
- Essere stilata con un linguaggio comprensibile per coloro ai quali è rivolta;
- Possedere la data di autorizzazione ;
- Essere illustrata a chi la deve applicare;
- Essere corredata da lista di distribuzione (elenco delle persone a cui è indirizzata);
- Essere firmata da chi l'ha redatta e autorizzata;
- Prevedere le modalità di distribuzione o il luogo di affissione, conservazione/archiviazione e aggiornamento.

ELENCO DI ALCUNE PROCEDURE OPPORTUNE:

Istruzione Procedura “Prevenzione trasmissione malattie ematiche” nelle cassette di Pronto Soccorso

Procedura “Emergenze” previste nel Piano di Emergenza

Procedura “Infortuni”

Procedura “Acquisti”

Procedura “Appalti”

Procedura “Smaltimento rifiuti”-

Procedure - Regolamenti “Laboratori – uso struttura, macchine, impianti e DPI”

Procedura “Gestione attrezzature ginniche”

Procedura “Gestione progetto alternanza Scuola-Lavoro”

Procedura “Lavoratrici Madri”

LAVORATRICI MADRI

La valutazione dei rischi deve prevedere una specifica valutazione per la lavoratrici madri ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (art. 11).

Il cambio di mansione o l'anticipazione o il prolungamento dell'astensione obbligatoria sono presi in considerazione in riferimento alla valutazione dei rischi per la tutela delle lavoratrici madri (presentati nel capitolo “sorveglianza sanitaria”) e ad altri casi riguardanti ad esempio:

- insegnanti di asili nido e scuole dell'infanzia;
- insegnanti che svolgono attività a rischio da valutare in modo specifico (es. insegnanti di sostegno con alunni “problematici”, di educazione fisica; ecc.).

Inquadramento legislativo

D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Pubblicato su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 96 del 26/04/2001

Art. 11. Valutazione dei rischi (Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art. 12. Conseguenze della valutazione (Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5).

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il Datore di Lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il Datore di Lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al

servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Inquadramento Legislativo

Art. 2 D.Lgs.81/08 comma 1 lettera a

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;

- **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse **al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali** mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;**

- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Da ciò si definisce che :

Ordine scuola	Equiparazione degli studenti a lavoratori	Obblighi derivanti dalle norme di sicurezza	Nota
1 Nidi	NO	Prove di evacuazione	Il DM 10.03.98 le prevede per tutte le scuole indistintamente.
2 Scuole Infanzia	NO	Prove di evacuazione	Vedi sopra
3 Scuola primaria di primo grado	SI nei laboratori	Informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull'utilizzo della struttura. Prove di evacuazione	Solo se l'uso dei laboratori è presente in modo specifico nei programmi, come indicato dall'art. 2 D.Lgs. 81/08
4 Scuola secondaria di primo grado	SI nei laboratori	Informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull'utilizzo della struttura. Prove di evacuazione	Solo se l'uso dei laboratori è presente in modo specifico nei programmi, come indicato dall'art. 2 D.Lgs. 81/08
5 Scuola secondaria di secondo grado	SI nei laboratori e in Alternanza scuola lavoro	Informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull'utilizzo della struttura. Prove di evacuazione. Informazioni sul sistema prevenzionistico Formazione specifica Laboratori. Formazione specifica Alternanza scuola-lavoro.	L'equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 (vedi inquadramento legislativo lettera B)
6 Università	SI nei laboratori e in Alternanza scuola lavoro	Informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull'utilizzo della struttura. Prove di evacuazione. Informazioni sul sistema prevenzionistico Formazione specifica sui Laboratori. Formazione specifica per l'Alternanza scuola-lavoro	L'equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 (vedi inquadramento legislativo lettera B)

Inquadramento Legislativo

Art. 37 D.Lgs. 81/08 comma 7

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Omissis..

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E PREPOSTI

Il D.Lgs. 81/ 08 prevede una formazione specifica dei dirigenti e dei preposti richiamata dall'art.37 comma 7 (vedi inquadramento legislativo lettera B).

Inquadramento Legislativo

Art. 37 D.Lgs. 81/08 comma 7

Omissis..

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Omissis..

Il Decreto indica i contenuti della formazione e l'obbligo dell'aggiornamento, ma non fornisce indicazioni in merito al numero di ore né sulla frequenza dell'aggiornamento che sono da definirsi con specifico decreto. E' comunque chiaro che tale formazione è da intendersi aggiuntiva a quella effettuata come lavoratore, in quanto orientata al ruolo e alle responsabilità ad esso collegate.

Il D.Lgs. 81/08 definisce dirigente colui che “attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 comma 1 lettera d); nella scuola si identifica, sicuramente il direttore dei servizi generali amministrativi DSGA, ma sono identificati come tali il vice-dirigente scolastico e altre figure che nell'ambito della organizzazione della scuola, svolgono di fatto l'esercizio dei poteri direttivi.

Analogamente il Decreto definisce preposto colui che “sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori” (art.2 comma 1 lettera e); nella scuola si identifica sicuramente il responsabile di laboratorio e palestra , ma anche altre figure che nell'ambito della organizzazione della scuola, svolgono di fatto l'esercizio dei poteri direttivi previsti dal ruolo (es. insegnante o anche collaboratore scolastico che sovrintende l'attività di altri colleghi).

Essendo entrambi i ruoli legati all'organizzazione, non sono oggetto di lettera di nomina, come per gli addetti alla emergenza, ciò nonostante devono essere ben identificati in specifici documenti, quali l'organigramma e il documento di valutazione dei rischi (art.28 comma 2 lettera d – vedi inquadramento legislativo lettera B) (es. elenco nominativo).

PERSONALE IN SOSTITUZIONE

L'arrivo di personale in sostituzione, anche per un solo giorno, deve prevedere un'accoglienza all'interno della scuola da parte di un preposto che gli fornisca le informazioni fondamentali sulla gestione della emergenza (consegna dell'estratto del piano di emergenza - vedi allegato 6).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE STUDENTI – MODALITÀ E DURATA

QUANDO	OBBLIGO	DURATA	NOTE
ACCOGLIENZA	Informazione	//	
LABORATORI	Formazione specifica per ogni laboratorio	Da 1 a 4 ore secondo la tipologia di laboratorio * (vedi allegato 2 esempio di Unità Formativa Capitalizzabile)	*Aggiornamenti annuali in relazione alle diverse esperienze di laboratorio effettuate
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Formazione base 81	Scuola: 4 ore Azienda: X ore * (vedi allegato 3 esempio corso di formazione in alternanza Scuola-Lavoro)	*secondo gli accordi locali (Organismi Paritetici Territoriali)

E' opportuno richiamare i Dirigenti scolastici all'obbligo di richiedere e di verificare che l'Azienda ospitante fornisca agli studenti – lavoratori in alternanza Scuola-Lavoro il dovuto addestramento, la fornitura di DPI, la formazione sulle procedure di emergenza, la sorveglianza sanitaria, se dovuta, ecc.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI PER STUDENTI

La scuola deve provvedere sulla base della valutazione dei rischi a fornire agli studenti i DPI necessari allo svolgimento delle attività nei laboratori. Naturalmente l'uso dei DPI è necessario nel caso in cui non sia stato possibile evitare i rischi e ne permangano di residui, per i quali l'uso dei DPI sia l'unica misura di protezione.

Nella individuazione delle misure di prevenzione andranno attuate con priorità quelle collettive o quelle che eliminano alla fonte i rischi (art. 15 del D. Lgs. 81/08 lettera i. - vedi inquadramento legislativo lettera B).

In particolare alcuni DPI, ad esempio otoprotettori (protezione dell'udito per attività che superino i valori inferiori di azione $L_{EX} 8h=80\text{dBA}$) e guanti in lattice, devono essere considerati strettamente individuali, devono essere sempre disponibili per tutti, utilizzati e poi gettati.

Per altri DPI, necessari per lavorazioni specifiche, ad esempio guanti, grembiuli in crosta e maschere per la saldatura, guanti antiacido per esperimenti chimici e altri similari, possono essere in dotazione al laboratorio in un numero almeno sufficiente per una lezione.

In tal caso la procedura del loro uso nei laboratori deve prevederne la distribuzione da parte dell'insegnante all'inizio della lezione ed il loro ritiro al termine, per consentire una corretta conservazione, per evitare smarrimenti e soprattutto per garantirne la pulizia e la eventuale sostituzione.

In questi casi, la garanzia dell'uso individuale deve anche prevedere che detti DPI vengano indossati sopra ad altri, ad esempio guanti di protezione sopra a guanti in lattice.

Esistono infine dei DPI, quali ad esempio gli occhiali con protezioni laterali utilizzati in laboratorio di chimica, per i quali la scuola, se non in grado di prevedere una distribuzione individuale, deve garantire la corretta igiene, provvedendo al lavaggio degli stessi. Il numero deve consentire una pulizia a rotazione affinché ad ogni lezione vengano forniti agli studenti occhiali puliti.

Il camice, usato per proteggere i vestiti nei laboratori, è da considerare un indumento di lavoro e non un DPI, pertanto è di pertinenza dello studente.

LETTERA PER ENTI LOCALI

Si allega (vedi allegato 4) a titolo esemplificativo un fac-simile di lettera, utile al Dirigente Scolastico per demandare al proprietario dell'edificio gli obblighi strutturali di sua pertinenza previsti dall'art.18, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Inquadramento legislativo

D.Lgs. n° 81/08 del 09/08/2008

Attuazione dell' art 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato su: Gazz. Uff. n° 101 del 30/04/2008

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Omissis..

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA DUVRI

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (vedi inquadramento legislativo lettera B) prevede, in caso di interventi da parte di terzi, l'individuazione e la gestione degli eventuali rischi legati alle interferenze tra le attività svolte dai diversi soggetti operanti, che viene esplicitata nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Il DUVRI è un documento redatto "a progetto" riportante i rischi prevedibili per la tipologia di prestazioni che dovranno essere rese dalle imprese/lavoratori autonomi. Come tutti i documenti "a progetto" (vedi PSC, fascicolo, ecc.) dovrà essere aggiornato e/o modificato in corso d'opera in più momenti significativi.

Sono esclusi dall'obbligo del DUVRI:

- i servizi di natura intellettuale;
- le mere forniture di materiali o attrezzature;
- i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,

sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs.81/08.

- tutti i Rischi da INTERFERENZE tra i lavori dell'impresa e le attività svolte nella scuola,
- le Misure da adottare per ELIMINARE O RIDURRE tali rischi,
- la STIMA dei relativi COSTI DELLA SICUREZZA, di cui all'art. 86 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non assogettabili al ribasso d'asta.

Il DUVRI in altri termini è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al Contratto di Appalto, che contiene le misure volte all'eliminazione od alla riduzione dei rischi nelle aree oggetto dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, ove si realizzano, anche in tempi o luoghi diversi, le "INTERFERENZE" lavorative tra le diverse attività.

Per "INTERFERENZE" si intendono tutte le circostanze in cui si realizza un contatto a RISCHIO DI INFORTUNIO tra soggetti diversi quali lavoratori, insegnanti, alunni, genitori, abitanti vicini, ecc., ecc..

Oltre al DUVRI il DDL committente dovrà:

- a) Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

La verifica è eseguita attraverso:

1. l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi art. 47, DPR 28-12-00 n. 445;

Si ribadisce inoltre, che nell'ambito dei lavori di appalto i DDL (Committente e Appaltatore), ivi compresi i subappaltatori, devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

Rischi da interferenza:

tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;

La titolarità di stesura del DUVRI è del Datore di Lavoro Committente che nella scuola può essere individuato, a seconda della tipologia di intervento, nell'Ente proprietario dell'edificio oppure nel Dirigente Scolastico.

Si precisa che se la durata dei lavori è complessivamente inferiore ai due giorni, **non è necessario elaborare il DUVRI.**

A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche, tipiche della scuola:

- Caso A. Appalti definiti dall'Ente proprietario, come ad esempio: manutenzione ordinaria, riparazioni di guasti (impianto di illuminazione- porte ecc.); servizi di pulizia e/o di mensa.

Il DUVRI deve essere elaborato dall'Ente proprietario, dopo aver acquisito dalla scuola le informazioni utili per la redazione del documento.

La scuola deve fornire all'Ente proprietario le informazioni utili alla redazione del documento (es: articolazione orario scolastico, attività didattiche particolari, informazioni sulla gestione delle emergenze, ecc.).

In tal caso il DUVRI deve essere fornito in copia al Dirigente Scolastico.

- Caso B. La scuola definisce e gestisce direttamente l'appalto come ad esempio: servizio pulizia, servizio mensa ecc.

Il DUVRI deve essere elaborato direttamente dalla scuola sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico in qualità di committente delle opere.

- Caso C. Lavori eseguiti direttamente da personale dipendente dall'Ente proprietario dell'edificio, come ad esempio piccole manutenzioni su strutture o arredi, indipendenti dalla durata.

Non è necessario elaborare il DUVRI ma l'Ente proprietario deve acquisire dalla scuola tutte le informazioni utili ad individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi (es: articolazione orario scolastico, attività didattiche particolari, informazioni sulla gestione delle emergenze, ecc.).

- Caso D. La scuola definisce e gestisce direttamente una fornitura come ad esempio Servizio merenda (macchinette) – forniture materiali vari

Non è necessario elaborare il DUVRI ma la scuola fornisce le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza dell'attività (es: informazioni sulla gestione delle emergenze, ecc.).

LETTERA PER IMPRESE IN APPALTO

Si allega (vedi allegato 5) a titolo esemplificativo due fac-simile di lettera, utile al Dirigente Scolastico per la gestione del coordinamento dei lavori in appalto con le imprese appaltatrici, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Le due lettere riassumono gli obblighi reciproci relativamente alle informazioni per il corretto coordinamento tra l'attività scolastica e lo svolgimento dei lavori dell'impresa appaltatrice.

Lettera 1

Appalto riguardante la struttura, gestito direttamente dell'Ente Proprietario. A carico della scuola permangono gli obblighi informativi contenuti nei punti 1, 2 e 3 della lettera fac-simile:

- una breve descrizione delle attività scolastiche e degli eventuali rischi specifici relativi al luogo oggetto dell'intervento,
- un estratto del piano di emergenza,
- lo schema dell'organizzazione del sistema prevenzionistico interno all'istituto con i nominativi,
- la modalità di effettuazione e l'orario dell'attività scolastica.

E' altresì importante che le modalità di esecuzione dei lavori siano messe a conoscenza del Dirigente Scolastico da parte dell'Ente Proprietario e dell'impresa esecutrice e con lui concordate possibilmente in un incontro preliminare.

Lettera 2

Appalto gestito direttamente della Scuola, in particolare per quanto concerne i punti 1, 2, 3, 4 della lettera fac-simile si richiede:

- dichiarazione requisiti tecnico professionali dell'impresa;
- schema organizzazione del sistema prevenzionistico;
- dichiarazione dell'avvenuta formazione specifica prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m., riguardante la sicurezza dei lavoratori incaricati dell'esecuzione dei lavori.

E' altresì importante che le modalità di esecuzione dei lavori siano messe a conoscenza del Dirigente Scolastico e con lui concordate (punti 5, 6, 7 della lettera fac-simile).

Quando presente il CSE (Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione) è opportuno che tutti gli aspetti citati siano affrontati congiuntamente con tale soggetto, al fine di evitare sovrapposizioni o richieste diversificate alle imprese.

ATTREZZATURA GINNICA – GESTIONE

La valutazione dei rischi deve prevedere uno specifico capitolo dedicato alla gestione del locale palestra e dell'attrezzatura ginnica. In molti casi questo locale è utilizzato dalla scuola e dall'ente proprietario che lo concede in uso alle società sportive.

L'uso promiscuo necessita di precise procedure per la gestione di:

- cassetta di pronto soccorso. La scuola deve avere una proprio cassetta, chiusa a chiave e controllata dal proprio addetto nominato e formato. Si consiglia l'uso di una cassetta trasportabile;
- locale/spazio/armadio per la tenuta dei prodotti di pulizia. E' consigliabile tenere ben distinti i materiali e il luogo di stoccaggio dei prodotti della scuola, per evitare l'uso di sostanze pericolose, di proprietà di un altro soggetto (es. società sportiva) delle quali i collaboratori scolastici non conoscono le schede di sicurezze e il loro utilizzo.
- locale/spazio per l'immagazzinamento delle attrezzature. Analogamente è consigliabile immagazzinare la propria attrezzatura in modo ben distinto da quello della società sportiva, al fine di garantirne la sicurezza e il buono stato di conservazione. E' necessario porre grande attenzione alle modalità di deposito del materiale, quando questo non è chiuso in un locale non accessibile, ma è lasciato nell'area della palestra.

Porte da calcetto, materassoni, pali di sostegno per le reti di pallavolo, seggiolone dell'arbitro sono attrezzature che devono sempre essere vincolate saldamente, in modo da evitare ribaltamenti.

A tal fine è utile predisporre una idonea procedure descrittiva dei compiti e delle responsabilità a carico del preposto della palestra (es. insegnante di educazione fisica o collaboratore scolastico) circa le modalità di fissaggio, immagazzinamento e utilizzo delle attrezzature ginniche presenti. Di tale procedura deve essere data comunicazione alle società sportive, associazioni o altri che usufruiscano dei locali e delle relative attrezzature a qualsiasi titolo.

In particolare per quanto concerne l'uso di tali attrezzature, è obbligatorio un sistema di fissaggio:

- a pavimento, tramite boccole filettate con verifica periodica dell'efficienza;
- ancoraggio a muro che non presenti pericolo una volta rimosso;
- idonei contrappesi, calcolati e certificati della ditta costruttrice, in modo da non costituire ulteriore pericolo per gli utilizzatori e posizionati in modo da evitare ogni possibile movimento dell'attrezzatura nel corso del gioco.

Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e immagazzinamento delle attrezzature mobili devono essere effettuate in sicurezza, pertanto si consiglia l'adozione di scale a palchetto.

AFFOLLAMENTO AULE

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, III Sezione, ha emesso il 13 novembre 2008 , la sentenza n. 375/09 sul tema dell'affollamento delle aule.

Tale sentenza stabilisce che il limite di 26 persone/aula indicato nel D.M. 26 agosto 1992 (vedi inquadramento legislativo lettera A - punto 5) è un parametro tecnico, funzionale ad un corretto svolgimento degli interventi per la sicurezza, e non una prescrizione organizzativa che s'impone in modo immediato e diretto ai dirigenti ed agli Uffici scolastici, nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici.

Pertanto tale determinazione non preclude la formazione di classi con più di 26 persone.

Inquadramento legislativo

Decreto Ministeriale del 26/08/1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

Ministro dell'Interno - pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 218 del 16/09/1992

5.0. Affollamento.

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
- refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m².

La violazione delle disposizioni sulla sicurezza in materia di evacuazione degli edifici scolastici esistenti – norme che vanno considerate nel loro complesso e non frammentariamente – non può essere considerata in astratto ma va verificata in concreto, con riguardo a ciascun edificio scolastico, alle vie d'uscita esistenti ed all'affollamento reale delle sue aule, una volta che il procedimento amministrativo per la loro formazione sia stato completato.

Salute e sicurezza

RISCHIO BIOLOGICO

L'attività lavorativa nella scuola non è riportata nell'allegato XLIV del D.Lgs. 81/08, ove sono esemplificate attività lavorative a rischio biologico.

Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia tuttavia, il rischio biologico può porsi come potenziale pericolo connesso all'assistenza ai bambini, in relazione a possibili contatti con materiali biologici.

L'adozione di corrette procedure, di idonei DPI e, quando possibile, delle vaccino-profilassi, di norma evita il rischio di esposizione ad agenti patogeni.

RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO, MUTAGENO E TERATOGENO

La prima azione necessaria è provvedere alla identificazione e smaltimento ad opera di ditta specializzata degli agenti chimici ancora presenti nel reagentario dell'Istituto, anche se non utilizzati per le esperienze, che riportano le seguenti classificazioni: R45 (può provocare il cancro); R49 (può provocare il cancro per inalazione); R46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R60 (Può diminuire la fertilità); R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati). È opportuno evitare l'impiego degli agenti chimici riportanti le seguenti classificazioni: R40 (possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti) R62 (Possibile rischio di riduzione della fertilità), R63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) ed R68 (Può provocare effetti irreversibili) in quanto sostanze da considerare con sospetto per possibili effetti cancerogeni, mutageni, tossici sullo sviluppo.

La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata quando vi sia impiego di agenti chimici e deve essere riferita alle figure esposte; nella scuola ciò accade principalmente in almeno due diverse situazioni:

- a) nelle **operazioni di pulizia**, in riferimento ai collaboratori scolastici;
- b) nei **laboratori tecnico/pratici** (es: uso di lubrorefrigeranti nei laboratori meccanici), in riferimento ad insegnanti d'aula e tecnico pratici, assistenti e studenti.

È consigliabile effettuare la valutazione mediante l'utilizzo di modelli applicativi quali gli algoritmi (es. Movarisch o altri).

Si consiglia di procedere valutando le esperienze in cui si utilizzano prodotti più pericolosi o la cui durata è maggiormente significativa. Se il risultato della valutazione è di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute si può ipotizzare che anche nelle esperienze "meno pericolose" il rischio sia equivalente.

In generale se dalla valutazione emerge un rischio non basso per la sicurezza e rilevante per la salute, occorre provvedere a sostituire da subito l'esperienza/sostanza con altra meno pericolosa.

A prescindere dal risultato della valutazione, è indispensabile orientarsi verso la sostituzione dei prodotti pericolosi con altri di ridotta nocività, e, quindi, predisporre esercitazioni in cui si utilizzano prodotti non pericolosi.

La valutazione del rischio chimico deve essere aggiornata in relazione alle nuove esperienze di laboratorio e/o all'acquisto di nuovi prodotti, ivi compresi quelli utilizzati per le pulizie.

Per le operazioni di pulizia l'esperienza diretta da parte dei SPSAL ha evidenziato un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, dovuto principalmente al ridotto tempo di impiego giornaliero dei prodotti.

A prescindere dal risultato della valutazione è indispensabile orientarsi verso la sostituzione dei prodotti pericolosi con altri di ridotta nocività.

La valutazione con algoritmo è utilizzabile non solo per le esperienze di laboratorio chimico, ma anche per altre esperienze, ad esempio per le lavorazioni meccaniche che comportano esposizione a lubrificanti. Nell'utilizzo dell'algoritmo occorre anche considerare che per insegnanti tecnico pratici e studenti l'esposizione ad agenti chimici non è giornaliera.

Per i laboratori di chimica l'applicazione dell'algoritmo è utile anche per individuare le esercitazioni e le esperienze che fanno uso di sostanze pericolose che possono essere facilmente sostituite.

Si consiglia di procedere ad applicare l'algoritmo partendo dalle esperienze che utilizzano le sostanze più pericolose o la cui durata è maggiormente significativa. Se il risultato della valutazione è di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute si può ritenere verosimile che anche nelle esperienze "meno pericolose" il rischio sia equivalente.

In generale se dalla valutazione emerge un rischio decisamente superiore al basso per la sicurezza e irrilevante per la salute occorre provvedere a sostituire da subito l'esperienza/sostanza con altra meno pericolosa.

La valutazione del rischio chimico deve essere aggiornata in relazione alle nuove esperienze di laboratorio e all'acquisto di nuovi prodotti per le pulizie.

Nel caso di istituti agrari nei quali gli insegnanti tecnico pratici fanno uso di fitofarmaci o similari, il cui impiego è indispensabile, la valutazione del rischio chimico normalmente risulta non basso per la sicurezza e rilevante per la salute e quindi, in questo caso, sussistono ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente.

RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI ANIMATI E INANIMATI

La normativa di riferimento è il DLgs. 81/08; in particolare, il Titolo VI e l'Allegato XXXIII trattano dei rischi di sovraccarico biomeccanico da movimentazione manuale dei carichi, dove per la valutazione dei rischi specifici vengono indicate tra le norme utilizzabili quelle della serie ISO 11228 e dove è previsto un programma delle misure di prevenzione da adottare ai fini della tutela della salute. Sempre del medesimo DLgs., sono da considerare anche l'art. 15, comma 1, lettera d che prevede il rispetto dei principi ergonomici ed il Titolo III in relazione alla scelta di adeguate attrezzature di lavoro. Ulteriori strumenti utili ai fini di una progettazione ergonomica dei posti di lavoro, possono essere le seguenti Norme tecniche: UNI EN 1005-2 (uso manuale di oggetti), UNI EN 1005-3 (limiti di forza), UNI EN 1005-4 (posture e movimenti lavorativi), UNI EN ISO 14738 (progettazione dei posti di lavoro), ISO 11226 (posture di lavoro statiche).

Il quadro dello stato di salute del personale scolastico (pur se ancora parziale e non oggetto di una vera e propria valutazione epidemiologica) appare caratterizzato, nelle scuole elementari e di ordine superiore, da insorgenza di disturbi/patologie in pochi casi particolari; negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia viene evidenziata dai medici competenti una prevalenza di disturbi e patologie degna di attenzione come dimostra un numero di casi con limitazione dell'idoneità per movimentazione carichi non trascurabile.

Il rischio da movimentazione manuale da valutare in ambiente scolastico va riferito a due diverse tipologie di carichi:

- carichi inanimati (MMC = Movimentazione Manuale dei Carichi) ⇒ sollevamento/abbassamento e trasporto manuale in piano di oggetti ed attrezzature di qualsiasi tipo in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i soggetti più esposti sono: personale ausiliario, personale di cucina, personale non docente/collaboratori scolastici.

- carichi animati (MMB = Movimentazione Manuale Bambini) ⇒ assistenza e sollevamento di bambini da 0 a 3 anni negli asili nido e di età anche maggiore nelle scuole dell'infanzia; assistenza e sollevamento di bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare autonomamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i soggetti più esposti sono: insegnanti/educatrici, insegnanti di sostegno e personale ausiliario;

Le due diverse tipologie di rischio richiedono l'utilizzo di differenti metodiche di analisi.

Quella più comunemente utilizzata per valutare il rischio da MMC è la metodica di cui alla Norma ISO 11228-1 (che riprende l'Indice di sollevamento NIOSH del '93 modificandone i valori del peso limite raccomandato). Tale Norma permette di valutare sia le azioni di sollevamento/abbassamento, sia il trasporto manuale di carichi in piano; altre metodiche disponibili sono quella messa a punto dall'INRS e quella di cui alla Norma UNI EN 1005-2 per le azioni di sollevamento/abbassamento. Per la valutazione del rischio da MMB non sono disponibili metodiche altrettanto validate e/o sperimentate; nell'Annex B2 della Norma ISO 11228-1 ed in un interessante studio sugli asili nido, pubblicato in Atti IV Congresso Nazionale SIE, 1988, 147-154, si suggerisce di riprendere l'analisi biomeccanica del carico discale (da cui prende origine lo stesso metodo NIOSH sopra citato) in grado di ben descrivere l'impegno funzionale del rachide durante l'azione, corretta e scorretta, di sollevamento dei bambini.

Va inoltre citato il recente metodo REBA (Rapid Entire Body Assessment – Hignett, McAtamney su Applied Ergonomics 31-2000) utile, in particolare, nella descrizione di posture disergonomiche assunte durante azioni, per lo più simili a se stesse, indotte da compiti o sottocompiti specifici (es. sollevamento di bambini).

In ambiente scolastico la situazione di rischio per l'apparato muscolo-scheletrico deriva dall'entità del "carico", dalla sua autonomia di movimento e dal grado di "collaborazione", dalla frequenza dei sollevamenti, dalla necessità di assumere spesso posture incongrue (arredi a misura di bambino), dall'ortostatismo prolungato anche a schiena flessa e dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (soprattutto a carico della spalla).

In generale si evidenzia una situazione di rischio significativo negli asili nido; del resto, sussistono convincenti elementi per ritenere che tale condizione di rischio sia presente anche nelle scuole dell'infanzia (in cui, ad esempio, si ricorre sistematicamente alla scelta di allontanare il personale docente in maternità per "lavoro a rischio"). In presenza di tale situazione di rischio l'adozione delle misure di tutela, tra cui la sorveglianza sanitaria mirata, è prevista ed obbligatoria. Relativamente alle scuole di ordine e grado superiori il rischio può essere considerato per lo più trascurabile, con l'eccezione di ambienti e situazioni particolari in cui va adeguatamente valutato (palestre, laboratori, bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente, ecc.).

Appare infine non trascurabile, in relazione all'entità del rischio, la difficoltà di analizzare in maniera realistica gli infortuni all'apparato muscolo scheletrico ("da sforzo") che attualmente vengono per lo più gestiti come "malattie" di competenza INPS.

Il documento di valutazione del rischio di cui al D.Lgs 81/08, per la parte relativa alla movimentazione carichi, deve contenere l'esplicitazione della metodica scelta e dei criteri di riferimento, la chiara classificazione del livello di esposizione dei vari addetti considerando anche i soggetti a ridotta capacità lavorativa e/o con giudizi di idoneità con prescrizioni che in ambiente scolastico costituiscono una quota non indifferente rispetto a tutto il personale impiegato e, soprattutto, il piano degli interventi di prevenzione da adottare con i relativi tempi di realizzazione.

RISCHIO da VIDEOTERMINALI – postazione di lavoro

Le postazioni di lavoro ai VDT devono essere conformi al Titolo VII del D.Lgs. 81/06 e s.m. se ad esse sono addetti "lavoratori" così come definiti nell'art. 173 comma 1 lett.c (più di 20 ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'art.175 - vedi inquadramento legislativo lettera B).

Questo è certamente il caso delle segreterie scolastiche nelle quali i posti di lavoro di cui all'art. 173, devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato XXXIV.

Nelle Aule di Informatica già esistenti le postazioni di lavoro ai VDT destinate agli studenti possono anche **essere non conformi** alle prescrizioni minime dell'Allegato XXXIV in base alle seguenti considerazioni:

- le postazioni ai VDT in un'aula di informatica non vengono considerate vere postazioni di lavoro e gli studenti non si considerano "lavoratori" così come definiti nell'art. 173 (più di 20 ore settimanali), in quanto la loro permanenza alle postazioni è di poche ore alla settimana (sempre meno di 20);

- ogni postazione è utilizzata, in genere, da più studenti contemporaneamente (2 o 3), quindi non è possibile pretenderne la perfetta ergonomicità.

Ciononostante, negli allestimenti di nuove aule di informatica, in particolare quando si riscontrano scuole ad indirizzo informatico, è opportuno e auspicabile che siano rispettate alcune condizioni ergonomiche relative a:

- posizione dei monitor rispetto a superfici o corpi illuminanti (per evitare riflessi);

- altezza dei banchi;

- sedie regolabili in altezza.

Inquadramento legislativo

D.Lgs. n° 81/08 del 09/08/2008

Attuazione dell' art 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato su: Gazz. Uff. n° 101 del 30/04/2008

Art.173 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) **videoterminale**: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) **posto di lavoro**: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo -macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) **lavoratore**: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Articolo 175 Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

RISCHIO RUMORE

L'inquinamento acustico in ambiente scolastico non ha in genere caratteristiche di continuità e di elevata intensità e, quando presente, è attribuibile a fattori esterni (legati alla localizzazione della scuola in zone urbane particolarmente rumorose) e/o a fattori interni, in questo caso riconducibili all'affollamento di aule e/o spazi comuni in rapporto a "esuberanti" comportamenti degli studenti.

Va comunque sottolineato che il rumore in questo contesto non si qualifica come rischio specifico, quanto piuttosto come potenziale rischio aspecifico o generico, che tuttavia può determinare, in talune circostanze, condizioni di disagio e possibili effetti negativi sulla salute.

Le **condizioni di disagio** sono riconducibili al disturbo della comunicazione verbale, che si traduce in un effetto di distrazione o di “stress” da aumentata richiesta di impegno cognitivo, sia per gli insegnanti che per gli studenti, con limiti sull’apprendimento per questi ultimi, in particolare se di lingua straniera o già affetti da deficit uditivi.

Una buona comunicazione verbale, cioè una condizione in cui l’ascoltatore sia in grado di percepire il 90% delle sillabe ed il 97% delle frasi, richiede che il livello del discorso percepito dall’orecchio sia almeno 10 dB superiore a quello dell’ambiente circostante.

In termini di **effetti sulla salute**, per gli insegnanti non sembrano trascurabili i disturbi alle corde vocali, che sembrano manifestarsi con significativa frequenza e sono indotti da un uso continuo e, in caso di sovraccarico acustico, forzato della propria voce.

La rumorosità nella scuola è quindi da collegare allo scarso isolamento nei confronti dell’esterno e a fenomeni di riverbero, aspetti già considerati nel D.M. 12 dicembre 1975 sull’edilizia scolastica, che rimandava alla circolare n. 1769/66 del Ministero del Lavoro.

Il decreto prende in considerazione la problematica del rumore fin dall’atto di insediamento dell’edificio scolastico nel contesto urbano; proprio al punto 1.1.4 della norma è riportato chiaramente che: *“la scuola dovrà essere ubicata lontana da strade di grande traffico, da strade ferrate, da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose ...”*.

Un intero capitolo è dedicato alle condizioni acustiche della scuola, sia per quanto attiene al livello di isolamento sonoro tra ambienti dedicati ad attività didattiche ed ambienti destinati ad altra attività, ad esempio i laboratori, sia in riferimento al riverbero ed ai livelli di assorbimento acustico delle strutture e ne indica anche i limiti: rumore di fondo ad aula vuota ≤ 35 dBA, tempo di riverbero ≤ 1 secondo.

E’ del tutto evidente che le indicazioni ed i parametri indicati dal Decreto in termini di isolamento e tempi di riverbero devono essere presidiati e garantiti già in fase di progettazione in caso di realizzazione di nuovi edifici scolastici o loro significative ristrutturazioni, mentre, sull’esistente, si richiama l’obbligo del Datore di Lavoro di valutare il rischio (D. Lgs. 81/08 Titolo VIII capo II art. 190).

A tale riguardo si ritiene che nelle scuole, sulla base delle esperienze disponibili, difficilmente viene superato il livello personale di esposizione quotidiana o settimanale di 80 dBA nelle otto ore, per cui è ragionevole procedere all’autocertificazione.

Solo nelle rare occasioni in cui è presumibile che il limite precedentemente indicato venga superato è necessario procedere ad una misura del rumore secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 9432-2008.

In ogni caso si richiama l’importanza di una riflessione da parte dell’organizzazione scolastica circa interventi di carattere organizzativo di mitigazione, qualora necessari, che possano incidere sui livelli sonori e quindi sul riverbero, quali ad esempio la riduzione dell’affollamento e della congestione degli spazi, in particolare di quelli ad uso collettivo.

RISCHIO FUMO

Il fumo è definito un cancerogeno certo (IARC). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51 della Legge 16.01.03, n.3, è vietato fumare in tutti i locali chiusi (DPCM 23.12.03 - vedi inquadramento legislativo lettera G).

Nelle scuole è vietato fumare in qualsiasi locale e non deve essere previsto alcun locale fumatori. Tali divieto viene richiamato dalla Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2007 che, all’art. 3, co. 2, prevede la promozione di azioni che valorizzino la coerenza dei comportamenti degli adulti nei contesti pubblici ad alto valore educativo e formativo.

La Legge Regionale sopra citata prevede inoltre che, nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.

Il Dirigente scolastico deve nominare e formare gli agenti accertatori i cui nominativi devono essere riportati nella segnaletica prevista dal Decreto suddetto, affissa nei locali.

Deve, inoltre, fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente, ove previsto, e del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Inquadramento legislativo

Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2007

Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo - Bollettino Ufficiale n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 3 Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo

Omissis..

2. La Regione Emilia-Romagna, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, tramite azioni che valorizzino la coerenza dei comportamenti degli adulti nei contesti pubblici ad alto valore educativo e formativo, promuove la totale assenza di fumo anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.

Omissis..

STRESS LAVORO CORRELATO

L'art. 28 del D. Lgs. 81/08, relativo alla valutazione dei rischi, indica lo stress lavoro correlato come uno dei rischi per i quali deve essere effettuata la valutazione. Tale valutazione deve avvenire secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 (vedi inquadramento legislativo lettera H) ed effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-quater del D. Lgs. 81/08 (indicazione della Commissione Consultiva Permanente pubblicata con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.11.2010).

La data del 31.12.2010 deve essere intesa come data di avvio dell'attività di valutazione e nel documento deve essere indicata la data del termine conclusivo della valutazione stessa.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Elenco dei rischi per i quali la valutazione dei rischi definisce la necessità o meno della sorveglianza sanitaria.

RISCHIO	ESPOSTI	ORDINE SCUOLA	
1 Biologico	Insegnanti Collaboratori scolastici	Nidi Scuole Infanzia	Il pericolo potenziale è considerato in ragione della possibile presenza di agenti scatenanti le malattie infettive . Vedi rischio biologico.
2 Chimico	Collaboratori Scolastici	Tutti	Il rischio è considerato nelle operazioni di pulizia con utilizzo di prodotti chimici . Vedi rischio chimico
	Insegnanti anche tecnico pratici Assistenti Studenti	Laboratori	Il rischio è considerato nelle esperienze dei diversi laboratori . Vedi rischio chimico.
3 Movimentazione di carichi inanimati (oggetti) e animati (bambini)	Educatrici Insegnanti Insegnanti d'appoggio	Asili nido Scuole dell'infanzia	Il rischio è considerato in ragione della normale movimentazione di bambini, di oggetti/attrezzature (e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente) .
	Collaboratori Scolastici Insegnanti d'appoggio	Elementari Medie Superiori (Palestre Laboratori)	Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di oggetti/attrezzature (e di bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente) .
4 Videoterminali	Personale Segreteria	Tutti	Il rischio è considerato per coloro che fanno uso di VDT . Le disposizioni date orientano il Dirigente Scolastico e il Direttore Servizi Generali Amministrativi ad organizzare il lavoro in modo da non superare le 20 ore settimanali.
	Insegnanti Studenti	Laboratori	Il rischio è considerato nell'utilizzo del PC durante le ore di laboratorio . L'utilizzo registrato è inferiore alle 20 ore settimanali. Vedi rischio videoterminali
5 Rumore	Insegnanti Studenti	Tutti	Il rischio è considerato per tutte le situazioni sia di laboratorio che di vita scolastica . Vedi rischio rumore.

Sorveglianza sanitaria nei laboratori tecnici (Ceramica, Tessile, Biologia, Fisica, Odontotecnica, Macchine, Saldatura, Fucina, Aggiustaggio, Elettromeccanica, Automazioni elettroniche, Falegnameria, Fotolitografi, Ottici, Lavorazioni metalli preziosi, ecc.).

Per gli **studenti** nei laboratori tecnici, normalmente non si prendono in considerazione i rischi presenti (contatto con lubrificanti, rumore, polveri, fumi, ecc.) in quanto modesti per

tipologia e durata e tali quindi da potersi considerare irrilevanti, sempre che siano adottati tutti i sistemi di prevenzione collettiva (aspirazioni localizzate, ventilazione generale, ecc.).

Per gli **insegnanti tecnico pratici** esistono alcuni casi per i quali l'obbligo della sorveglianza sanitaria discende dalla valutazione del rischio, come ad esempio:

- Istituti Professionali nei quali si eseguano operazioni di saldatura (rischio inalazione fumi) che non possano definirsi saltuarie;
- Istituti Agrari nei quali si eseguano irrorazioni con fitofarmaci (rischio chimico) e utilizzo macchine agricole (rischio rumore).

Sorveglianza sanitaria per gli studenti in alternanza Scuola – Lavoro.

Inquadramento legislativo

L'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08 definisce:

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;

- **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse **al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali** mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;**

- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Rapporto tecnico task force Emilia Romagna (1998-1999)

Dalla lettura dell'art.1, comma 2, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25/03/1998 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196) sui tirocini formativi e di orientamento, emerge chiaramente che i rapporti tra i datori di lavoro privati e pubblici e i soggetti da questi ospitati, ai sensi del comma 1 del summenzionato decreto, **non costituiscono rapporti di lavoro.**

La non ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato si fonda sul fatto che non sussiste quella correlazione (rapporto corrispettivo tra prestazione e controprestazione in alcuni contratti) tra prestazione lavorativa resa in forma subordinata e retribuzione, propria dello schema contrattuale del lavoro dipendente.

Tale esclusione determina la non applicabilità delle Leggi 977/67 e 25/55.

La sorveglianza sanitaria è prevista dall'art. 41 del DLgs 81/08 (vedi inquadramento legislativo lettera B), se dovuta.

Circolare n. 1/2000 5 Gennaio 2000 oggetto: lavoro minorile – Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 – Prime direttive applicative.

Lavorazioni vietate

..... in ogni caso per tutte le lavorazioni elencate, l'art. 7 del DLgs 4 agosto 1999, n. 345 al comma 2 (**abrogato dal DLgs 262/2000**) prevede la possibilità di derogare ai suddetti divieti per scopi didattici e di formazione professionale. Detta formazione va svolta sotto la sorveglianza di un formatore competente anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute disposte dalla vigente normativa. (Datore di Lavoro in quanto soggetto abilitato a svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione).

D.Lgs. 262 del 18 agosto 2000 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128

L'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, è sostituito dal seguente:

Art. 7 – 1.L'articolo 6 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: “ Art. 6

1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e solo per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolti in ambiente di lavoro di diretta pertinenza del Datore di Lavoro dell'apprendista, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. **Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale**, l'attività di cui al punto 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del Datore di Lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
4. omissis

Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro

Art. 9 – Metodologie didattiche nel sistema formativo

Comma 2: nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente **uno specifico progetto fra il Datore di Lavoro e i soggetti del sistema formativo** che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.

Comma 3: **l'alternanza scuola- lavoro è una modalità didattica, non costituisce rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale**, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza e alla formazione.

Gli studenti in alternanza Scuola-Lavoro non sono equiparati agli apprendisti (vedi inquadramento legislativo sopra riportato), ma sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/08 (vedi inquadramento legislativo lettera B).

Nel caso in cui lo studente sia inserito in una azienda in cui esistono mansioni a rischio per le quali, in seguito a valutazione, sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, lo studente, se adibito a dette mansioni, deve essere sottoposto a visita medica.

Di fatto ove l'azienda ospitante abbia il Medico Competente è opportuno che tale visita sia da questi eseguita in quanto egli è a conoscenza della realtà aziendale.

Tale sorveglianza è da considerarsi una visita di idoneità alla mansione specifica tesa ad individuare eventuali controindicazioni.

E' opportuno che le modalità di svolgimento di tale sorveglianza vengano definite nell'ambito dei progetti formativi o convenzioni che regolano il rapporto tra scuola e azienda, così come indicato nella Legge Regionale 12/2003.

Si consiglia infine che gli studenti in alternanza Scuola-Lavoro non siano adibiti a mansioni a rischio.

PRIMO SOCCORSO

Il dirigente scolastico, sentito il medico competente, ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto della presenza degli studenti e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto di lavoratori o studenti infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

*Inquadramento legislativo***Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003**

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 27 del 03/02/2004

Vedi inquadramento legislativo lettera E

art. 1 Classificazione

Le Scuole sono inserite nelle aziende del gruppo B, in ragione del numero di dipendenti superiore a 3.

art. 2 Organizzazione di pronto soccorso

Le Scuole (gruppo B) devono garantire :

- le cassette di pronto soccorso, il cui contenuto è previsto nell'allegato 1 "da integrare sulla base dei rischi, delle indicazioni del Medico Competente e del Sistema di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale".

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

“Questi contenuti devono essere presenti nel PIANO DI EMERGENZA – capitolo Piano Pronto Soccorso – Sistema comunicazione”

Il D.Lgs. 388/2003 non stabilisce il numero di cassette di pronto soccorso rispetto al numero di lavoratori ma indica solamente che la cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro. Ogni Istituto deve avere quindi almeno una cassetta.

Nel caso in cui l'Istituto sia costituito da più sedi, le cassette di pronto soccorso devono essere presenti in tutte le sedi.

Nel caso in cui l'Istituto sia costituito da più edifici distaccati ma nella stessa area, la cassetta di pronto soccorso deve essere almeno una, posta in uno degli edifici, indicativamente in quello in cui si effettuano operazioni a rischio (vedi valutazione dei rischi).

Si ribadisce che la definizione di un numero di cassette maggiore di una rimane a carico del dirigente scolastico nell'ambito dei risultati della valutazione dei rischi.

Si consiglia di posizionare la cassetta di pronto soccorso vicino ai laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, alla palestra, al magazzino di prodotti per la pulizia.

La cassetta di pronto soccorso per i lavoratori ha il contenuto previsto dall'allegato 1 del D.Lgs. 388/2003 integrato con i presidi consigliati dal sistema di emergenza sanitaria del territorio (118).

Per gli studenti sono consigliati dei punti di medicazione a contenuto semplificato, per consentire un rapido ed efficace intervento di soccorso. E' opportuno che tali punti di medicazione siano in numero congruo in relazione delle dimensioni della scuola e dislocati nei vari plessi e locali della stessa.

art 3. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

Le Scuole devono nominare gli addetti che devono essere formati secondo i contenuti e i tempi dell'allegato 4.

- corso di 3 moduli da 4 ore ciascuno = totale 12 ore (di cui 8 teoriche e 4 pratiche)

- il modulo di 4 ore di pratica va ripetuto ogni 3 anni.

- la formazione effettuata fino all'entrata in vigore della norma è comunque valida.

- dalla entrata in vigore di essa la formazione può essere fatta solo da personale medico.

Si puntualizza che la responsabilità della formazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso è posta in carico a “personale medico”, che opera, ove possibile, in collaborazione, con il sistema di emergenza del servizio sanitario regionale (118), garantendone l'efficacia. La norma sottolinea che è lo stesso medico che può decidere di avvalersi o meno, per la parte pratica, “di personale infermieristico o di altro personale specializzato”, che agisce, quindi, sotto la sua diretta responsabilità. Allo stesso medico compete perciò anche la decisione sul grado di autonomia da

affidare a tale personale durante lo svolgimento della parte pratica dei corsi e, quindi, sull'opportunità di essere o meno comunque presente ad essa.

E' importante che le scuole in piena autonomia continuino l'attività di formazione anche con altre realtà (Croci, Volontari, ecc..) per il resto del personale non nominato addetto al Pronto Soccorso e anche per gli studenti nell'ottica di una sensibilizzazione generale.

LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI

Inquadramento legislativo

D.Lgs. n° 81/08 del 09/08/2008

Attuazione dell' art 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato su: Gazz. Uff. n° 101 del 30/04/2008

Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Il DM 18 dicembre 1975 sull'edilizia scolastica stabilisce che possono essere ubicati in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica.

Il DM 26 agosto 1992 sulla prevenzione incendi nell'edilizia scolastica consente di collocare al primo piano interrato fino alla quota di -7,50 m. spazi per l'informazione e attività parascolastiche quali auditori, aule magne, sale per rappresentazioni.

In considerazione della normativa, dei vincoli e delle limitazioni da essa posti in essere e della possibilità di deroga, fatti salvi gli aspetti della sicurezza antincendio e dell'accessibilità, si ritiene di poter accettare la presenza di luoghi di lavoro in piani interrati e seminterrati nei seguenti casi.

Locali interrati o sotterranei: auditori, aule magne, sale per rappresentazioni, proiezione audiovisivi ed altre attività simili collocate in edifici esistenti e in cui vi sia una presenza saltuaria dei lavoratori.

Tali locali devono essere serviti da un efficiente impianto di ventilazione o di condizionamento, in modo che siano sempre garantiti un sufficiente ricambio d'aria e adeguati valori dei parametri microclimatici.

In questo caso deve essere valutata attentamente la posizione della presa d'aria, facendo in modo ad esempio che l'aria non sia prelevata in vicinanza a zone di transito o di parcheggio di veicoli a motore.

Locali seminterrati o semisotterranei: oltre alle attività consentite nei locali interrati si ritiene che sia accettabile la collocazione in locali seminterrati anche di laboratori di fisica, di informatica ed altre attività simili, a condizione che tali attività vengano effettuate in edifici esistenti, che i lavoratori debbano presenziare in modo non continuativo, che sia garantita una superficie finestrata apribile pari ad 1/8 della superficie pavimentata e che sia garantita una illuminazione naturale rispondente al D.M. 18.12.1975.

A tal proposito si ritiene utile rammentare che “non sono considerati piani seminterrati quelli in cui almeno la metà del perimetro di base sia completamente fuori terra e, per la restante parte, il

soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota superiore a m. 1,20 rispetto al terreno circostante misurata sulla linea di stacco dell'edificio”.

In ogni caso non sono collocabili ai piani interrati o seminterrati laboratori in cui si faccia uso di macchine utensili, si debbano effettuare operazioni di saldatura o verniciatura, i laboratori di chimica, ecc.

Relativamente ai Servizi educativi della prima infanzia la normativa regionale prevede espressamente che “possono essere collocati nei piani seminterrati e interrati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale”.

PREVENZIONE INCENDI: Certificato di Prevenzione Incendi CPI e DOCUMENTO Valutazione rischio incendi ai sensi del DM 10.3.98

Inquadramento legislativo

Decreto Ministeriale del 16/02/1982

Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Il DM al punto 85 riporta “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti”.

Il DM ha lo scopo di dettare criteri di sicurezza antincendio negli edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado, per tutelare l’incolumità delle persone e i beni, contro il rischio di incendio.

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi (vedi inquadramento legislativo lettera C):

tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;

tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;

tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;

tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.

Alle scuole di tipo «0» si applicano comunque delle particolari norme di sicurezza previste dal decreto. Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico, purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.

Decreto Ministeriale del 10/03/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 81 del 07/04/1998

Il DM si applica in tutti i luoghi di lavoro, comprese le scuole.

Esso determina i criteri per la **valutazione dei rischi di incendio** ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi.

Nell’art. 2, 4° comma, vengono definite tre classi di rischio:

a) livello di rischio elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio basso.

La valutazione dei rischi di incendio può essere redatta dallo stesso estensore della valutazione complessiva dei rischi.

La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte specifica del Documento di Valutazione dei Rischi.

Tutte le scuole hanno l’obbligo di redigerla.

Questa valutazione deve consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari, per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro. Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

Sulla base della Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio delle scuole in:

- basso, quando vi sono meno di 100 persone presenti, sono presenti sostanze complessivamente a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio, la possibilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Secondo il DM 26/08/92 la scuola viene classificata di tipo "0";
- medio, quando vi sono più di 100 persone presenti e quindi come previsto dal DM 16/02/82 la scuola è soggetta alle visite di prevenzione incendi. La scuola deve essere classificata secondo il DM 26/08/92 in relazione alle presenze effettive;
- elevato, quando vi sono più di 1000 persone presenti o quando l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio. La scuola deve essere classificata secondo il DM 26/08/92 in relazione alle presenze effettive;

In relazione al livello del rischio incendio gli addetti alla prevenzione incendi nominati dal datore di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/08, devono frequentare un corso di formazione della seguente durata: rischio basso ore 4; rischio medio ore 8; rischio elevato ore 16.

Piano di emergenza.

Sia il DM 26/08/92 che il DM 10/03/98 prescrivono che siano prese misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

All'esito della valutazione del rischio incendio quindi, il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali, da attuare in caso di incendio, riportandole in un piano di emergenza, elaborato in conformità ai criteri previsti dall'allegato VIII del DM 10/03/98. In tale piano deve essere prevista l'assistenza alle persone disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone con arti fratturati e ai bambini.

Informazione scritta sulle misure antincendio.

Devono essere predisposti avvisi scritti che riportino le azioni essenziali da attuare in caso di incendio. Tali istruzioni possono essere aggiunte alle planimetrie indicanti le vie di uscita e installate in punti chiaramente visibili.

Interventi di controllo e manutenzione.

Gli impianti e attrezzature antincendio devono essere controllate e manutenzionate secondo le norme vigenti (legislative, buona tecnica, UNI, ecc.). Tali interventi devono essere annotati in apposito registro a cura del Datore di Lavoro.

Le informazioni riportate in questo paragrafo sono utili per un primo approccio alla conoscenza delle norme in materia di valutazione del rischio incendio; vista però la complessità della materia, si rimanda ad un'attenta lettura delle norme, in particolare il DM 10/03/98.

CASI POSSIBILI

1° caso

La scuola non è soggetta alla sorveglianza diretta dei Vigili del Fuoco in quanto non è presente attualmente alcuna delle attività indicate dal D.M. 16/02/82 e il numero degli addetti è inferiore a 100 (punto 85 del D.M. 16/02/82).

Sulla base della Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio come basso in quanto sono presenti sostanze complessivamente a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio, la possibilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata e infine non sono presenti persone con limitazioni motorie che possono rendere difficoltosa l'evacuazione in caso d'incendio.

La scuola inoltre ha un numero di addetti complessivamente inferiore a 100 persone complessive e pertanto ai sensi del DM 26/8/1992 è classificata come tipo “0”

2° caso

La scuola è soggetta alla sorveglianza diretta dei Vigili del Fuoco a causa del punto 85 dell'allegato al D.M 16/2/82 (*scuole di ogni ordine e grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti*).

E' presente il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco in data _____, valido fino al _____.

Sulla base della Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio come medio in quanto le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio, ma la possibilità di propagazione dello stesso non è da ritenersi limitata e non sono presenti persone con limitazioni motorie che possono rendere difficoltosa l'evacuazione in caso d'incendio.

La scuola inoltre ha un numero di addetti compreso fra 101 e 800 persone complessive e pertanto ai sensi del DM 26/8/1992 è classificata come tipo “1-2-3”

3° caso

La scuola è soggetta alla sorveglianza diretta dei Vigili del Fuoco, a causa del punto 85 dell'allegato al D.M 16/2/82 (*scuole di ogni ordine e grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti*).

E' presente il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco in data _____, valido fino al _____.

Sulla base della Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio come elevato, in quanto le condizioni di esercizio, l'affollamento e/o le limitazioni motorie eventualmente presenti rendono difficoltosa l'evacuazione dell'edificio in caso di incendio.

La scuola inoltre ha un numero di addetti oltre le 800 persone complessive e pertanto ai sensi del DM 26/8/1992 è classificata come tipo “4-5”

PREVENZIONE INCENDI NEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA

Inquadramento legislativo

Sono classificati luoghi a rischio di incendio elevato i locali nei quali “le limitazioni motorie delle persone presenti rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio” “indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione della fiamma” (DM 10/03/98)

La circolare del Ministero dell'interno n. 4 del 1 marzo 2002 al paragrafo 5.3 equipara i bambini a persone con disabilità motorie (oltre che percettive del pericolo) ai fini della evacuazione in caso di incendio.

“Una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio” (DM 10/03/98)

La Regione Emilia Romagna, (direttiva n. 646 del 20/01/05 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia B.U.R. n. 17 anno 36 14.02.2005 n. 22). in riferimento alla sicurezza in caso di incendio richiede per i nidi di “impiegare materiali non tossici, non facilmente infiammabili e non produttori gas o vapori derivanti da combustione.” In ogni caso “gli addetti alla prevenzione incendi dovranno partecipare a corsi di prevenzione incendi a rischio medio,... I datori di lavoro dovranno inoltre prevedere specifiche procedure per le eventuali evacuazioni in caso di incendio”

La medesima direttiva ammette la possibilità che i Servizi in oggetto possano essere collocati ad un piano diverso da quello terreno, come ad esempio può avvenire nei “nidi di condominio” .

Dal quadro normativo si evince che i nidi di per sé sono luoghi a rischio elevato, ma è possibile un declassamento con adeguate misure tecniche, procedurali e organizzative da concordare con il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco.

Qualora tale declassamento venga autorizzato la Regione vincola i nidi ed i Servizi educativi in generale ad adeguarsi alle misure di prevenzione previste dalla direttiva regionale, che stabilisce anche che gli addetti alla prevenzione incendi debbano effettuare il relativo corso di formazione per rischio medio.

Allegato 1 – Organizzazione del PRIMO SOCCORSO – procedura

Intestazione ISTITUTO		PROCEDURA	NUMERO									
TITOLO ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO SCOLASTICO			Data									

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
4. RESPONSABILITÀ
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
6. RIFERIMENTI
7. ARCHIVIAZIONE
8. ALLEGATI

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Agli Addetti designati alla gestione dell'emergenza – Pronto Soccorso

Al personale docente e non docente interessato

	NOME		DATA		FIRMA	
REDAZIONE						
APPROVAZIONE						
AUTORIZZAZIONE						
AGGIORNAMENTO						
	VERS./DATA	VERS./DATA	VERS./DATA	VERS./DATA	VERS./DATA	VERS./DATA
EMISSIONI						

Intestazione ISTITUTO		PROCEDURA	NUMERO									
TITOLO ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO SCOLASTICO			Data									

1.scopo

Definire le responsabilità e i compiti per la corretta organizzazione del Primo Soccorso e del Pronto Soccorso all'interno della Scuola/Istituto.

Garantire una corretta modalità di gestione della cassetta di pronto soccorso e dei punti di medicazione.

2. campo di applicazione

A tutto il personale che, all'interno della scuola, può svolgere a vario titolo un intervento di primo e pronto soccorso, sia sul personale sia sugli allievi.

3. terminologia e abbreviazioni

- D.S.: Dirigente Scolastico;
- PS :Pronto Soccorso;
- RSPP :Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- RLS: Rappresentante Lavoratori Sicurezza;
- PRIMO SOCCORSO: Semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato e a prevenire complicazioni;
- CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO: contenitore conforme per posizionamento, custodia, accessibilità, etichettatura, contenuto, completezza e corretto stato d'uso dei presidi all'art.2 Decreto 388/03;
- PUNTI DI MEDICAZIONE: contenitori con presidi di primo soccorso a tipologia e quantità semplificata, rispetto a quelli della Cassetta di Pronto Soccorso di cui all'art. 2 Decreto 388/03;
- PIANO DI PRONTO SOCCORSO: Indica cosa fare in caso di interventi di pronto soccorso. E' definito dal D.S. in collaborazione con il RSPP e deve essere portato a conoscenza degli addetti al PS e al RLS .Contiene le informazioni su chi, come e quando attivare il 118. Tale piano è parte integrante del piano di emergenza.

4 .responsabilità

Vedi paragrafo seguente.

5. descrizione delle attività

Compiti e responsabilità dei vari dei soggetti

Il D.S. secondo quanto previsto dalle norme vigenti (D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto 388/2003), ha la responsabilità di:

- designare gli addetti all'emergenza per le misure di PS, in numero sufficiente;
- garantire la formazione specifica;
- assicurare la presenza di adeguate attrezzature;
- prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso tenendo conto anche di altre eventuali persone presenti sul luogo di lavoro.

I lavoratori nominati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.

Compiti dell'addetto al PS

Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all'interno del piano di emergenza e i regolamenti dell'istituto.

Intestazione ISTITUTO		PROCEDURA	NUMERO									
TITOLO ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO SCOLASTICO			Data									

Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso.

Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e scadenza.

Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della scuola.

Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo.

Cassetta di Pronto Soccorso e punti di medicazione

Il DS deve mettere a disposizione dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati la Cassetta di Pronto Soccorso, custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, in cui siano costantemente assicurati la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi in essa contenuti, per garantire un primo soccorso rapido ed efficace.

Al fine di raggiungere il medesimo obiettivo è opportuno che il DS renda inoltre disponibili, all'interno della scuola, contenitori dotati di presidi di pronto soccorso analoghi a quelli contenuti nella Cassetta di PS, definibili Punti di Medicazione.

Ciò si rende necessario per la presenza costante di persone "non lavoratori", ad es. gli allievi, e la complessità logistico-organizzativa delle strutture scolastiche.

Per rendere più semplice l'individuazione delle aree in cui collocare la cassetta di Pronto Soccorso ed i Punti di Medicazione il DS deve operare una disamina riguardo:

- n. di lavoratori presenti o ad essi equiparati (Decreto 388/2003);
- le aree (aule scolastiche, corridoi, palestre, laboratori) dell'edificio scolastico nelle quali si sono verificati eventi infortunistici;
- n. di allievi presenti;
- dislocazione delle aule su più piani e/o in diversi edifici;
- aule con attività "a rischio";
- particolari condizioni sanitarie di allievi o personale presenti all'interno dell'istituto.

I Punti di Medicazione devono essere dotati come minimo di: sapone, guanti non sterili, disinfettante clorato, garze, cerotti.

Solo a titolo esemplificativo si suggerisce:

- il posizionamento della Cassetta di PS presso l'Ambulatorio (ove presente), o presso l'aula insegnanti o presso il magazzino delle pulizie
- il posizionamento dei punti di medicazione ad ogni piano della scuola, in Palestra, nelle adiacenze dei laboratori.

Risulta inoltre utile dotare le classi e/o sezioni, di un pacco di guanti non sterili da indossare durante il soccorso ad un bambino nel caso di possibile contatto con fluidi biologici.

Intestazione ISTITUTO		PROCEDURA	NUMERO									
TITOLO ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO SCOLASTICO			Data									

Caratteristica della cassetta di PS

Ogni cassetta di Pronto Soccorso deve essere:

- segnalata con cartello di salvataggio quadrato: croce bianca in campo verde;
- dotata di chiusura, **ma non chiusa a chiave**;
- posizionata a muro, in luogo protetto, possibilmente vicino ad un lavandino per potersi lavare le mani prima e dopo l'intervento;
- contrassegnata con un numero o con etichetta specifica, in modo da agevolare le operazioni di reintegro dei presidi;
- facilmente asportabile in caso di bisogno.

Il contenuto della cassetta di PS viene presentato in allegato con alcune integrazioni proposte dal sistema di emergenza sanitario locale e dai servizi AUSL.

Gestione della cassetta di PS e dei punti di medicazione

a) utilizzo corrente

La cassetta di PS e i punti di medicazione sono utilizzabili, oltre che dall'addetto al PS, anche dal resto del personale.

In tal caso è importante che in un momento successivo sia data informazione all'addetto dell'utilizzo del contenuto della cassetta di PS o del punto di medicazione, al fine di ripristinare i presidi usati.

b) controllo periodico

E' fondamentale da parte dell'addetto PS, definito responsabile della tenuta di quella determinata cassetta di ps o punto di medicazione, il controllo periodico per mantenerne il contenuto in quantità e stato di conservazione adeguati.

Il controllo deve essere eseguito :

- una volta al mese;
- successivamente in occasione di un infortunio per il quale si possa pensare o si ha la certezza che il contenuto della cassetta sia significativamente alterato.

Si suggerisce quindi di verificare:

- la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo;
- la integrità;
 - le date di scadenza del presidio integro;
 - le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto.

Se al termine del controllo emerge la necessità di acquistare dei presidi, l'addetto al PS informerà il RSPP, che vi provvederà.

Il reintegro deve avvenire nel minore tempo possibile.

Il DS valuta l'opportunità di tenere una scorta di presidi.

6.riferimenti

D.Lgs. 81/2008

Ministero della sanità- ISS- Ministero della Pubblica istruzione "Linee guida per gli interventi di educazione alla salute e di prevenzione delle infezioni da HIV nelle scuole" 1992

Decreto 388 del 15 luglio 2003

7.archiviazione

La presente procedura viene consegnata agli operatori in indirizzo.

E' custodita in originale nell'ufficio dal RSPP nel contenitore Procedure.

Sarà responsabilità dello stesso sottoporla al Dirigente Scolastico per gli aggiornamenti ogni due anni.

Le procedure precedenti sono archiviate e conservate nel medesimo luogo.

8.allegati

Allegato 1 “Elenco dei presidi sanitari contenuti nella cassetta di pronto soccorso”

Allegato 1 bis “Modulo di controllo presidi sanitari cassetta di pronto soccorso”

Allegato 2 Istruzione Operativa “Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica”

Allegato n°1

ELENCO PRESIDII SANITARI PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

L'elenco dei presidi è quello previsto dall'allegato 1 del D.Lgs. 388/2003, "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE", integrato con alcuni presidi (in corsivo nel testo) ritenuti utili dal Sistema di Emergenza Sanitaria Locale e dai Servizi AUSL.

Ogni cassetta di Pronto Soccorso, (opportunamente segnalata e dotata di chiusura) deve essere posizionata a muro. Deve essere inoltre facilmente asportabile in caso di intervento; deve contenere almeno:

- N. 1 confezione di sapone liquido (integrato)
- N. 5 paia di guanti sterili monouso
- N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice (integrato)
- N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
- N. 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml
- N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. da 100 g (integrato)
- N. 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 10% pronto ferita (ad es. Amuchina o altri prodotti analoghi) (integrato)
- N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm (integrato)
- N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
- N. 2 confezioni di cerotti di varie misure.
- N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g.
- N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole.
- N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole .
- N. 1 confezione di rete elastica di misura media.
- N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.
- N. 3 lacci emostatici.
- N. 2 teli sterili monouso
- N. 1 coperta isotermica monouso (integrato)
- N. 1 termometro.
- N. 1 paio di forbici con punta arrotondata (integrato)
- N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso.
- N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari.
- N. 1 Visiera Paraschizzi
- N. 1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- N. 1 Pocket Mask (integrato)

Libretto con nozioni di Pronto Soccorso

Elenco dei presidi contenuti

Istruzione "Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica"
--

Istruzioni sull'uso dei presidi e dei dispositivi di protezione individuale contenuti

NOTA BENE

PUNTI DI MEDICAZIONE: contenitori con presidi di primo soccorso a tipologia e quantità semplificata, rispetto a quelli della Cassetta di Pronto Soccorso di cui all'art. 2 Decreto 388/03.

I Punti di Medicazione devono essere dotati come minimo di: sapone, guanti non sterili, disinfettante clorato (es. Amuchina o altri analoghi), garze, cerotti.

**MODULO CONTROLLO PRESIDII SANITARI
 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO N. _____**

Legenda

Firma addetto: Firma leggibile dell'addetto che esegue il controllo.	Data controllo: Scrivere la data	Compilazione tabella: indicare con una X
---	-------------------------------------	---

Firma addetto		--/--/----		--/--/----		--/--/----		--/--/----	
N.	Data controllo Stato del presidio Contenuto	Conforme	Sostituire / integrare	Conforme	Sostituire / integrare	Conforme	Sostituire / integrare	Conforme	Sostituire / integrare
1	Confezione di sapone liquido								
5	Paia di Guanti sterili monouso								
1	Confezione di guanti monouso in vinile o in lattice								
1	Flac. di soluz. cutanea iodopovidone al 10% di iodio 1 l								
3	Flac. di soluz. fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) 500 ml								
1	Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. 100 g.								
1	Conf. di clorossidante elettrolitico al 10% (Amuchina o altri prodotti analoghi)								
1	Rotolo di benda orlata alta 10 cm								
2	Rotolo di cerotto alto 2,5 cm								
2	Confezione di cerotti di varie misure								
1	Confezione di cotone idrofilo da 100 g								
10	Compresse di garze sterili 10x10 in buste singole								
2	Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole								
1	Confezione di rete elastica di misura media								
2	Confezione di ghiaccio pronto uso istantaneo								
3	Lacci emostatici								
2	Teli sterili monouso								
1	Coperta isotermica monouso								
1	Termometro								
1	Paio di forbici con punta arrotondata								
2	Paio di pinzette in confezione sterile monouso								
2	Sacchetti monouso per raccolta dei rifiuti sanitari								
1	Visiera Paraschizzi								
1	Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa E' presente l'apparecchio nella CASSETTA PS posizionata nel								
1	Pocket Mask								
1	Libretto con nozioni di Pronto Soccorso								
1	Elenco dei presidi contenuti								
1	modulo per la verifica del controllo								
1	Istruzione "Prevenzione malattie a trasmissione ematica"								
1	Istruzioni sull'uso dei presidi e dei D.P.I.								

Alla data del controllo la cassetta è risultata:

conforme con necessità di reintegro dei presidi indicati.

Per l'acquisto una copia del presente modulo è stata consegnato in data _____ a (Nome Cognome)

All'arrivo del materiale richiesto consegnare all'addetto di PS (Nome Cognome) _____

Allegato n° 2

Istruzione Operativa

“PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA”

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Da affiggere all'interno della cassetta di Pronto Soccorso

A tutti i collaboratori scolastici

A tutti gli addetti al Pronto soccorso

	NOME	DATA	FIRMA
REDAZIONE			
APPROVAZIONE			
AUTORIZZAZIONE			
AGGIORNAMENTO			
	VERS./DATA	VERS./DATA	VERS./DATA
EMISSIONI			

1. SCOPO

Procedura Operativa utile ad evitare rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le operazioni di soccorso, disinfezione di ferite.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS etc.), si danno le seguenti indicazioni:

- E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale)
- Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere preferibilmente personali e comunque, qualora si imbrattino di sangue, devono essere opportunamente disinfettati.
- Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici è una **soluzione di cloro attivo allo 0,5%** che si ottiene diluendo 1 parte di candeggina in 9 parti di acqua (es 1 bicchiere di candeggina in 9 di acqua)

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito:

- indossare guanti monouso
- allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente
- detergere la superficie con soluzione detergente
- disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come detto sopra e lasciare agire la soluzione per un tempo minimo di 10 minuti
- sciacquare con acqua
- allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la raccolta dei rifiuti sanitari
- togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i rifiuti e smaltirlo
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone

N.B.: è necessario controllare la composizione del **prodotto a base di Ipoclorito di sodio a disposizione, ed assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivo al 5-6%.**

Allegato 2 - LE UNITA' FORMATIVE CAPITALIZZABILI- esempi per i Laboratori

Data la equiparazione a lavoratore, è necessario che le scuole in cui sono presenti i laboratori che determinano tale equiparazione, forniscano la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08. Inoltre è importante che tale formazione come per un qualunque lavoratore sia comprovata dalla presenza di un programma specifico e di un sistema di valutazione.

La situazione a cui tendere è la pubblicazione sul POF (piano dell'offerta formativa) di tali programmi. Si riporta a titolo esemplificativo un esempio di programma di formazione per il laboratorio di chimica.

Elenco dei laboratori presenti nelle scuole:

Tipo Laboratorio	Indirizzo
CHIMICA	Ceramica, Tessile, Biologia, Fisica, Odontotecnica
LAVORAZIONI MECCANICHE	Macchine, Saldatura, Fucina, Aggiustaggio, Elettromeccanica, Automazioni elettroniche, Falegnameria, Fotolitografia, Ottica, Lavorazioni Metalli preziosi
INFORMATICA	Aule multimediali, Linguistico, Disegno CAD
AGRARIA	Serre, Lavorazioni in campo, Custodia Animali
CUCINA	
ALTRI Laboratori Previsti dall'attività curricolare	

CONTENUTI DI FORMAZIONE

1. Quadro normativo in materia di igiene e sicurezza, in riferimento agli adempimenti previsti:
 - Obblighi e responsabilità del docente e degli studenti (consegna e illustrazione di procedure su “Norme di comportamento generali e specifiche”)
2. Condizioni e fattori di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro:
 - Caratteristiche del laboratorio - parametri ambientali, impianti, attrezzature, segnaletica
 - Organizzazione del laboratorio
 - Rischi presenti nel laboratorio - percezione del rischio - situazioni critiche - misure di prevenzione
 - Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
3. Nozioni di tossicologia e primo soccorso

ESEMPIO – Schema di Unità Formativa per Laboratorio di Chimica

Estratto da:

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO IN APPRENDISTATO (Regione Emilia Romagna, giugno 2001)

AREA DI RIFERIMENTO – SICUREZZA SUL LAVORO

COMPETENZE

Essere in grado di:

Identificare comportamenti rispettosi delle condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente con particolare riguardo al D.Lgs. 81/08 e al quadro normativo di riferimento;

Individuare i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza.

PRE-REQUISITI

Nessuno

CONTENUTI DI FORMAZIONE

1. Quadro normativo in materia di igiene e sicurezza, in riferimento agli adempimenti previsti:

Obblighi e responsabilità del docente e degli studenti - Norme di comportamento generali e specifiche

2. Condizioni e fattori di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro:

Laboratorio di chimica

Caratteristiche del laboratorio - parametri ambientali, attrezzature, impianti

Organizzazione del laboratorio – tenuta dei reagenti – bombole e apparecchi – tenuta vetreria

Rischi presenti nel laboratorio – percezione del rischio - situazioni critiche e misure di prevenzione

Sostanze e preparati pericolosi: generalità – classificazione, etichettatura

Esperienze ed esperimenti sotto cappa

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale - guanti-facciali filtranti-lavaocchi-camicia

3. Nozioni di tossicologia e primo soccorso

METODOLOGIA

L'attività formativa può essere svolta con modalità che prevedano la partecipazione attiva degli studenti, alternando momenti di osservazione e analisi di situazioni reali a momenti di riflessione e sistematizzazione concettuale.

In particolare è utile prevedere:

l'utilizzo di esercitazioni strutturate dal docente
autocasi

VALUTAZIONE

Potrà essere realizzata preferibilmente attraverso una o più delle seguenti modalità di verifica di apprendimento:

Analisi di un caso

A partire da una situazione data, individuare comportamenti conformi o non conformi alla normativa sulla sicurezza e tutela della salute nello specifico ambiente di lavoro

Osservazione diretta in situazione, con griglia strutturata, del comportamento dei singoli studenti

Analisi dei materiali prodotti

Indipendentemente dalla modalità utilizzata, la valutazione deve essere opportunamente documentata.

DURATA

Durata 4 ore

Allegato 3 - CORSO DI FORMAZIONE - Esperienze Alternanza Scuola Lavoro

PROGRAMMA CORSO (Progettazione secondo i **Requisiti Minimi di Qualità della Formazione – Protocollo 8.4.2004 Comitato Provinciale di Concertazione di Reggio Emilia**)

TITOLO – L’ABC DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - MODULO BASE

AREA DI RIFERIMENTO PER IL P.O.F.– SICUREZZA SUL LAVORO

ENTE: Istituto.....

ANNO SCOLASTICO:

DESTINATARI – Studenti destinati all’esperienza di alternanza Scuola – Lavoro

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO – insegnante Tutor alternanza Scuola – Lavoro (nome cognome, materia di insegnamento).....

BISOGNI FORMATIVI

In considerazione del fatto che i curricula scolastici non trattano in modo specifico l’argomento della sicurezza e dell’igiene del lavoro, nel momento in cui gli studenti diventano lavoratori a tutti gli effetti e quindi creditori di formazione sui temi indicati sia in termini generali che specifici, questo corso copre tale obbligo per la parte generale, mentre quella specifica dovrà necessariamente essere trattata nell’azienda in cui essi svolgeranno la propria attività.

CARATTERISTICHE DEI DISCENTI

Studenti del (3° - 4° - 5°) anno, specializzazione.....
N. discenti: max 25

COMPETENZE

Essere in grado di:

Identificare comportamenti rispettosi delle condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08.

OBIETTIVO GENERALE

Garantire agli allievi destinati all’esperienza di alternanza Scuola – lavoro, la conoscenza degli elementi essenziali di igiene e sicurezza e dei diritti e dei doveri dei lavoratori derivanti dagli obblighi legislativi.

OBIETTIVI SPECIFICI

- 1) Conoscere la parte generale del D.Lgs. 626/94
- 2) Conoscere i principali rischi lavorativi e le principali misure di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori

CONTENUTI

1. Quadro normativo in materia di igiene e sicurezza, in riferimento al titolo I del D.Lgs. 81/08:
 - Obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro e dei lavoratori
 - Organizzazione del sistema prevenzionistico aziendale - valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione
2. Concetti generali di Rischio, Danno e Prevenzione, negli ambienti di lavoro:
 - Rischi chimici, fisici, biologici, infortuni, organizzazione del lavoro
 - Infortuni e malattie professionali
 - Misure di prevenzione collettiva
 - Misure di protezione individuale – dispositivi di protezione individuali
 - Norme generali – segnaletica di sicurezza

DURATA

Il corso è articolato su due lezioni da due ore ciascuna (indicazione minima).

DOCENTI

L’insegnante tutor del progetto, in collaborazione con altri insegnanti, quali il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della scuola.

Insegnante..... materia di insegnamento.....

Insegnante..... materia di insegnamento.....

Insegnante..... materia di insegnamento.....

METODOLOGIA

L'attività formativa può essere svolta con modalità che prevedano la partecipazione attiva degli studenti, alternando momenti di riflessione e sistematizzazione concettuale a eventuali momenti di osservazione e o analisi di situazioni reali.

In particolare è utile prevedere esercitazioni strutturate dal docente.

MATERIALI DIDATTICI

CD contenente diapositive e fotografie

MATERIALI INFORMATIVI CONSEGNATI

Copia cartacea delle diapositive

VALUTAZIONE

Valutazione documentata, con test di apprendimento (14 domande a 4 risposte chiuse) e commento in aula dei risultati.

DOCUMENTI RILASCIATI

Attestato di avvenuta formazione rilasciata dalla Scuola agli studenti. (Frequenza delle ore previste)

Superamento del test secondo i criteri definiti.

Dichiarazione di competenza finale dell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.

Allegato 4 – Lettera per ENTE PROPRIETARIO – fac-simile

Carta intestata dell'Istituto Scolastico

(Comunicazione I)
Protocollo n°

Città, li (data)

Al Proprietario dell'edificio
(Titolare dell'Ente Pubblico o privato)
o (Nome e Cognome se privato)
(Indirizzo- Sede)
dell'Istituto Scolastico
(Denominazione - Sede)

Oggetto: Richiesta d'intervento e di documentazione

In base a quanto previsto dall'art. 18 comma 3 D.Lgs. 81/2008

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche e educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Si richiede al proprietario dell'edificio in indirizzo di effettuare i necessari interventi strutturali e di manutenzione per l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa sopra indicata.


Si richiedono inoltre i documenti, elencati nel foglio allegato, necessari per la predisposizione del documento complessivo sulla valutazione e riduzione dei rischi.

Certi di un sollecito e puntuale riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Distinti saluti.

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Allegati : _____



Documentazione di pertinenza del PROPRIETARIO

	NON PERTIN	ALLEG.	DISPONIBILE PRESSO
Planimetria dell'Istituto con destinazione d'uso dei locali			
Agibilità			
Certificato Prevenzione Incendi			
Impianti elettrici: <input type="checkbox"/> Progetto impianti elettrici installati o modificati dopo 01.03.92 a firma di tecnico abilitato In alternativa (solo per impianti antecedenti). <input type="checkbox"/> atto notorio a firma del datore di lavoro di rispondenza alle normative in vigore all'epoca dell'installazione			
dichiarazione di conformità relativi agli impianti elettrici installati o modificati dopo lo 01.03.92			
Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra, con data non antecedente a 2 anni o in alternativa lettera d'accettazione d'incarico di organismo abilitato con data nell'anno solare			
Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (se presenti): <input type="checkbox"/> Documentazione di classificazione delle aree (centrale termica e cucina sono escluse se rispondenti al DPR 661/96). <input type="checkbox"/> Denuncia degli impianti all'UOIA. <input type="checkbox"/> Verbale di omologazione UOIA (1° verifica) dei detti impianti elettrici, di non oltre 2 anni e Verbale di verifica periodica successiva all'omologazione			
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche: Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4 (relazione di autoprotezione)			
Solo se l'edificio che ospita la scuola ha più di un piano ed è destinato a contenere più di 500 persone: Verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01, con data non antecedente a 2 anni o in alternativa lettera d'accettazione d'incarico di organismo abilitato con data nell'anno solare della richiesta di autorizzazione			
Impianto di riscaldamento: <input type="checkbox"/> Per gli impianti realizzati dopo il 27/03/08, dichiarazione di conformità dell'installatore abilitato Inoltre; per impianti ad "acqua calda" (no ad aria) con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kcal/h): <input type="checkbox"/> progetto secondo D.M. 1.12.75 Approvato da ISPESL. <input type="checkbox"/> verbale di omologazione ISPESL inoltre, solo per impianti ad "acqua calda" con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h): verbali di verifica periodica eseguiti da UOIA con data non antecedente a 5 anni			

Impianti a pressione (se presenti e solo se capacità > 24 lt) (autoclavi per acqua e recipienti per aria compressa) Se costruiti prima del 29/05/2002: <input type="checkbox"/> Libretto matricolare ISPEL o ANCC inoltre, se $P \times V_{[bar \times litri]} > 8000$ o P bollo > 12 bar <input type="checkbox"/> Richiesta omologazione a ISPEL (PC) <input type="checkbox"/> Verbale di omologazione ISPEL (PC) <input type="checkbox"/> Verbale verifica periodica UOIA (RE)			
Se costruiti dopo il 29/05/2002: <input type="checkbox"/> Certificato CE di conformità (con evidenziato rispondenza a direttiva 97/23/CE oppure a 87/404/CE) <input type="checkbox"/> Comunicazione di messa in servizio a ISPEL (PC) e UOIA (RE) (art 19 DLgs 93/2000) <input type="checkbox"/> Verbale installazione primo impianto rilasciato da ISPEL <input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica rilasciato da UOIA			
Impianti Ascensori/Montacarichi (portata < 25 kg e corsa < 2 m): <input type="checkbox"/> Libretto d'impianto e targa in cabina con matricola rilasciata dal comune. Documento comprovante l'accettazione d'incarico, rilasciato dall'UOIA o da altro Organismo Notificato, per l'espletamento delle verifiche periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi. <input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica UOIA/ Organismo Notificato con data < 2 anni.			
Impianti piattaforme per disabili con corsa > 2 m <input type="checkbox"/> Targa con n° di matricola rilasciato dal comune <input type="checkbox"/> Certificato CE di conformità <input type="checkbox"/> indicazione della Ditta Manutentrice <input type="checkbox"/> verifica biennale di Organismo Notificato.			
Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza			
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione			
Elenco delle macchine/attrezzature e VDT di vostra proprietà			
Caratteristiche degli impianti di ventilazione generale, localizzata e di condizionamento di vostra proprietà			

N.B. - Per il Proprietario, da restituirsì compilato al Dirigente scolastico allegando (eventualmente) i documenti richiesti.

Allegato 5 – Lettera per LAVORI IN APPALTO – fac-simile

Carta intestata dell’Istituto Scolastico

Città, li (data)

Protocollo n°

All’Impresa/Ditta appaltatrice
(Ragione Sociale)
(Indirizzo- Sede)
e (Nome e Cognome)
Al Proprietario dell’edificio
(Titolare dell’Ente Pubblico o privato)
o (Nome e Cognome se privato)
(Indirizzo- Sede)
dell’Istituto Scolastico
(Denominazione - Sede)

Oggetto: invio informazioni relative all’organizzazione scolastica e del sistema di prevenzione

Alla luce di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 siamo fornirvi in allegato le seguenti documentazioni:

- una breve descrizione delle attività scolastiche e degli eventuali rischi specifici relativi al luogo oggetto dell’intervento,
- un estratto del piano di emergenza,
- lo schema dell’organizzazione del sistema prevenzionistico interno all’istituto con i nominativi,
- la modalità di effettuazione e l’orario dell’attività scolastica.

Si comunica inoltre che saranno/non saranno contemporaneamente presenti altre imprese durante lo svolgimento dei lavori, ed in particolare: (Ragione Sociale e attività dell’impresa).....
.....

Certi di un sollecito e puntuale riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Allegati : _____

Da utilizzare nel caso B – capitolo DUVRI – gestione diretta dell'appalto da parte della Scuola

Carta intestata dell'Istituto Scolastico

(Comunicazione m)
Protocollo n°

Città, li (data)

All'Impresa appaltatrice
(Ragione Sociale)
(Indirizzo- Sede)
e (Nome e Cognome)

Oggetto: invio informazioni relative ai lavori in appalto

In base a quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m. siamo a fornirvi in allegato le seguenti documentazioni:

- a. una descrizione delle attività scolastiche e degli eventuali rischi specifici relativi ai luoghi oggetto dei lavori (DUVRI) *(in caso di obbligo di coordinamento il DUVRI non è dovuto – punto f.)*,
- b. un estratto del piano di emergenza,
- c. lo schema dell'organizzazione del sistema prevenzionistico interno all'istituto con i nominativi degli addetti,
- d. la modalità di effettuazione e l'orario dell'attività scolastica.
- e. Poiché trattasi di lavori edili o di ingegneria civile, si comunica che *(porre una crocetta sul caso ricorrente)*:
 - I lavori comportano la sola presenza della Vostra impresa esecutrice.
 - I lavori appaltati prevedono anche attività svolte dalle seguenti altre imprese esecutrici:
 1. *(Ragione Sociale e attività dell'impresa 1- eventuale affidataria)*
 2. *(Ragione Sociale e attività dell'impresa 2)*
 3. *ecc.*
- f. Si comunica inoltre che il tecnico incaricato in qualità di Coordinatore alla Sicurezza nella fase di Esecuzione (CSE) è *(Nome e Cognome del tecnico incaricato)* a cui fare riferimento per gli adempimenti di legge.

Attendiamo come da vincoli legislativi (art.26 comma 1 lett.a) i seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
3. schema organizzazione del sistema prevenzionistico;
4. dichiarazione dell'avvenuta formazione specifica e dell'addestramento, previsti dall'art.37 D.Lgs. 81/08 e s.m. riguardante la sicurezza dei lavoratori incaricati dell'esecuzione dei lavori;
5. inizio e fine lavori, nonché orario di lavoro;
6. numero di lavoratori presenti e modalità di identificazione per l'accesso alla scuola (es. cartellino identificativo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs.81/08 e s.m.) e nominativo del responsabile del cantiere;
7. breve descrizione delle attività svolte (lavoro in quota, utilizzo di fiamme libere o sostanze pericolose, utilizzo apparecchi elettrici, lavorazioni rumorose o polverose) e degli eventuali rischi specifici relativi ai lavori.

Infine si ricorda che al termine dei lavori è fatto obbligo di compilare congiuntamente il registro delle manutenzioni e dei controlli.

Certi di un sollecito e puntuale riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

SCUOLA/ISTITUTO *(Denominazione)*
Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Allegati : _____

Allegato 6 – Foglio informativo per il PIANO DI EMERGENZA- fac-simile

Carta intestata dell'Istituto Scolastico
 Protocollo n°.....

Città, li (data)

All'insorgere di un qualsiasi pericolo, ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua eliminazione. Se non è in grado di affrontare il pericolo, chi lo ha rilevato deve darne immediata informazione al Coordinatore dell'Emergenza od al Dirigente Scolastico, che, valutata l'entità del pericolo, deciderà di emanare l'ordine di evacuazione dell'edificio.

Il Coordinatore dell'Emergenza è il *Sig*.....

L'inizio emergenza è contraddistinto dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della campanella.

La diffusione del segnale di evacuazione è dato da: *campanella continua.*

All'emissione del segnale di evacuazione dell'edificio scolastico tutto il personale presente all'interno dell'edificio scolastico dovrà comportarsi come segue:

- 1) Il Sig. è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che gli verranno segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza o dal Capo d'Istituto;
- 2) Il responsabile di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a:
 - ♦ disattivare l'interruttore elettrico di piano;
 - ♦ disattivare l'erogazione del gas metano;
 - ♦ aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell'esodo;
 - ♦ impedire l'accesso nei vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza,
- 3) Il Docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell'evacuazione.
- 4) Lo studente apripila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e così via fino all'uscita dello studente chiudifila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l'uscita di tutti gli studenti della classe.
- 5) Nel caso qualcuno necessiti di cure all'interno della classe, gli studenti indicati come soccorritori provvederanno a restare insieme all'infortunato fino all'arrivo delle squadre di soccorso esterne. Gli studenti che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula.
- 6) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula; raggiunta tale area il docente di ogni classe provvederà a fare l'appello dei propri studenti e compilerà il modulo n°1 che consegnerà al responsabile dell'area di raccolta.
- 7) Il responsabile dell'area di raccolta esterno, ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compilerà a sua volta il modulo n°2 che consegnerà al Capo d'Istituto per la verifica finale dell'esito dell'evacuazione.
 In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo dell'istituto informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.

Di seguito va riportata la tabella con l'area di raccolta e le classi ad essa relative nonchè la planimetria con segnate le vie di fuga fino all'area di raccolta.

NOTA BENE – il foglio informativo sul Piano di Emergenza deve essere inviato a tutti i soggetti che a vario titolo operano all'interno dell'Istituto (es. Enti di formazione, Imprese appaltatrici, Società sportive ecc...)

3. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

In questo capitolo sono raccolti in ordine cronologico le norme di legge e gli articoli citati nel testo e utili a comprendere gli indirizzi interpretativi e gli orientamenti definiti.

In particolare per quanto concerne il testo del D. Lgs. 81/08 vengono riportati solo gli articoli e gli allegati citati.

INDICE

A.

Decreto Ministeriale del 26/08/1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 218 del 16/09/1992

B.

D.Lgs. n° 81/08 del 09/08/2008

Attuazione dell' art 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato su: Gazz. Uff. n° 101 del 30/04/2008

C.

Decreto Ministeriale n° 382 del 29/09/1998

Regolamento recante norme per l'individuazione delle **particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.**

Pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 258 del 04/11/1998

D.

Legge n° 3 del 16/01/2003

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

Pubblicata su: Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. n° 15 del 20/01/200

E.

D.Lgs. n° 195 del 23/06/2003

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei **requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione** dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 174 del 29/07/2003

F.

Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003

Regolamento recante disposizioni sul **pronto soccorso aziendale**, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 27 del 03/02/2004

G.

Decreto Pres. Cons. Ministri del 23/12/2003

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di **«tutela della salute dei non fumatori».**

Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 300 del 29/12/2003

H.

Accordo Europeo 8 Ottobre 2004 – Stress Lavoro Correlato

(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria europea”; UEAPME - associazione europea artigiano e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) - Bruxelles 8 ottobre 2004

A.

Decreto Ministeriale del 26/08/1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 218 del 16/09/1992

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1 e 2;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica contenute in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO -NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.

1. Generalità.

1.0. Scopo.

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.

Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.1. Campo di applicazione.

Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 13.

1.2. Classificazione.

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;

tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;

tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;

tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.

Alle scuole di tipo "0" si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.

Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.

2. Caratteristiche costruttive.

2.0. Scelta dell'area.

Gli edifici da adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione.

Per quanto riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976).

2.1. Ubicazione.

I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:

a) in edifici indipendenti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;

b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, nel rispetto di quanto specificato al secondo comma del punto 2.0, purché le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la contiguità di scuole.

2.2. Accesso all'area.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;

- altezza libera: 4 m;

- raggio di volta: 13 m;

- pendenza: non superiore al 10%;

- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m).

2.3. *Accostamento autoscale.*

Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza superiore, di scale a prova di fumo.

2.4. *Separazioni.*

Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) del punto 2.1 devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l'attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni.

Fanno eccezione le scuole particolari che per relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo.

Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti.

È consentito che l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente, possa comunicare con i locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120.

3. **Comportamento al fuoco.**

3.0. *Resistenza al fuoco delle strutture.*

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m;

per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti e REI 90 (strutture separanti).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

3.1. *Reazione al fuoco dei materiali.*

Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984):a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

4. **Sezionamenti.**

4.0. *Compartimentazione.*

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 3.0.

Tabella A

Massima superficie

Altezza antincendi	del compart. (m ²)
fino a 12 m	6.000
da 12 m a 24 m	6.000

Il decreto 81/08 nella scuola: indirizzi interpretativi
da oltre 24 m a 32 m 4.000
da oltre 32 m a 54 m 2.000

SPSAL – Az USL - Regione Emilia Romagna

4.1. *Scale.*

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.

La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.

Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere altezza e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

4.2. *Ascensori e montacarichi.*

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.

Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1987, n. 148).

5. **Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.**

Affollamento.

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
- refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m².

5.1. *Capacità di deflusso.*

La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.

5.2. *Sistema di via di uscita.*

Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.

Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.

5.3. *Larghezza delle vie di uscita.*

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20).

La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce.

Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20.

5.4. *Lunghezza delle vie di uscita.*

La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente.

5.5. *Larghezza totale delle uscite di ogni piano.*

La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.

Per le scuole che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

5.6. *Numero delle uscite.*

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

6. **SPAZI A RISCHIO SPECIFICO.**

6.0. *Classificazione.*

Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:

Il decreto 81/08 nella scuola: indirizzi interpretativi
spazi per esercitazioni;
spazi per depositi;
servizi tecnologici;
spazi per l'informazione e le attività parascolastiche;
autorimesse;
spazi per servizi logistici (mense, dormitori).

6.1. Spazi per esercitazioni.

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.

Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere preposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.

Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all'esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.

Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo pavimento.

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma.

6.2. Spazi per i depositi.

Vengono definiti «spazi per deposito o magazzino» tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.

I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuoriterrra o ai piani 1° e 2° interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:

- 1.000 m² per i piani fuori terra;
- 500 m² per i piani 1° e 2° interrato.

I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.

Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m²;

qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 m² di superficie.

I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m² di superficie.

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 l di liquidi infiammabili.

6.3. *Servizi tecnologici.*

6.3.0. *Impianti di produzione di calore.*

Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

È fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.

6.3.1. *Impianti di condizionamento e di ventilazione.*

Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili.

Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata volumetrica).

Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vie di uscita;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte debbano attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60.

6.3.1.1. *Dispositivo di controllo.*

a) Comando manuale

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.

b) Dispositivi automatici termostatici

Gli impianti, a ricircolo di aria, di potenzialità superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte.

Tali dispositivi, tarati a 70°C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.

Inoltre l'intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi.

Gli impianti a ricircolo d'aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino l'arresto dei ventilatori.

L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

6.3.2. *Condizionamento localizzato.*

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile.

6.3.4. *Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa.*

Detti impianti, se di potenza superiore a 10 kW, devono essere installati in locali aventi almeno una parete attestata verso l'esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale.

6.4. *Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche.*

Vengono definiti «spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche», i seguenti locali:

- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.

Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di -7,50 m; se la capacità supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.

6.5. *Autorimesse.*

Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore.

6.6. *Spazi per servizi logistici.*

6.6.1. *Mense.*

Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.

Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.

6.6.2. *Dormitori.*

Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso del complesso scolastico.

Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno per le attività alberghiere.

7. Impianti elettrici.

7.0. Generalità.

Gli impianti elettrici del complesso devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.

7.1. Impianto elettrico di sicurezza.

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.

L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

- a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
- b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza.

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale.

L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30'.

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

8. Sistemi di allarme.

8.0. Generalità.

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

8.1. Tipo di impianto.

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dello stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono.

Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.

9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi.

9.0. Generalità.

Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.

9.1. Rete idranti.

Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e anch'esso di lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.

Per gli altri edifici è sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto l'impianto.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.

Tale riserva deve essere costantemente garantita.

Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale.

Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa o due elettropompe).

L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco.

Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

9.2. Estintori.

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi.

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m², deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ed attivazione automatica, se interrato.

10. Segnaletica di sicurezza.

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).

11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo «0».

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola.

Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

12. Norme di esercizio.

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico- sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

13. Norme transitorie.

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti:

- scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:

2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;

- scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:

2.4, 3.1, 5, (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

14. Deroghe.

Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della gestione della scuola può avanzare motivata

richiesta di deroga in base all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo.

Le istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalla norme a cui si intende derogare.

B.

D.Lgs. n° 81/08 del 09/08/2008

Attuazione dell' art 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato su: Gazz. Uff. n° 101 del 30/04/2008

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro // Sezione I – Misure di tutela e obblighi

Art 15 – Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis*) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- N.B. Ai sensi dell'articolo 55, comma 6 "L'applicazione della sanzione di cui al comma 5 lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19 Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro // Sezione I – Misure di tutela e obblighi

Art.26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e alle forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile

2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 28. – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

- a*) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b*) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*);
- c*) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d*) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e*) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f*) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione IV – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36. – Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a*) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b*) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c*) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d*) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a*) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b*) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c*) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a*), e al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37. – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a*) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b*) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- 5.** L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
- 6.** La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- 7.** I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- 7-bis.** La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- 8.** I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 9.** I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- 10.** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- 11.** Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
- 12.** La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- 13.** Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
- 14.** Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.

Art. 41- Sorveglianza sanitaria.

- 1.** La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
- 2.** La sorveglianza sanitaria comprende:
- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di

norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) **ABROGATA**

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. – **ABROGATO** --

9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Titolo III- Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 75 Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le confronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI

conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 76 Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79 Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001.

Titolo IX - Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni.

Sezione II - Obblighi del datore di lavoro.

Art. 235. - Sostituzione e riduzione.

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34).

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Aziende artigiane e industriali | fino a 30 lavoratori |
| 2. Aziende agricole e zootecniche | fino a 30 lavoratori |
| 3. Aziende della pesca | fino a 20 lavoratori |
| 4. Altre aziende | fino a 200 lavoratori |

ALLEGATO XXXIV - Videoterminali

Requisiti minimi

Osservazione preliminare .

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.

I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 7.

1. Attrezzature

a) Osservazione generale.

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) Schermo.

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità.

La brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

c) Tastiera e dispositivi di puntamento.

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolare l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.

d) Piano di lavoro.

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei

braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

e) Sedile di lavoro.

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiatesta non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

f) Computer portatili

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

2. Ambiente

a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

b) Illuminazione

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.

Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

c) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

d) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

e) Parametri microclimatici

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

3. Interfaccia elaboratore/uomo

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

- a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
- b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;
- d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

C.

Decreto Ministeriale n° 382 del 29/09/1998

Regolamento recante norme per l'individuazione delle **particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626**, e successive modifiche ed integrazioni.

Pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 258 del 04/11/1998

NOTA BENE

Il D. Lgs 81 ha "rinnovato" la delega all'individuazione di norme speciali in particolari settori tra i quali gli istituti scolastici ed educativi (art. 3, comma 2), dando il termine prima di 24 e poi di 36 mesi (*art. 6, comma 9-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25*) dall'entrata in vigore del D.Lgs 81 (15.5.2008). Tale termine scadrà il 15 maggio 2011.

Nelle more, l'art. 3, comma 3 del D.Lgs 81 "protrae" la vigenza del D.M. 382/98, quale disposizione attuativa dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 1994.

art. 3 D.Lgs 81/2008

Omissis..

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

Comma così modificato dall'art. 32, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 29, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e, successivamente, dall'art. 6, comma 9-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente decreto. I predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292.

2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativodidattico. Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del Datore di Lavoro e costituiscono il parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia.

3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto dallo specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimento stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore.

Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione

1. Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.

2. Il Datore di Lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il Datore di Lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.

3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:

- a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiara a tal fine disponibile;
 - b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiara a tal fine disponibile;
 - c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 3. Documento relativo alla valutazione dei rischi

1. Il Datore di Lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.
2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Art. 4. Sorveglianza sanitaria

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto, il Datore di Lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626.
2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 5. Raccordo con gli enti locali

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del Datore di Lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo.
3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

Art. 6. Attività di informazione e di formazione

1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo.
2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di addestramento del personale dipendente sono altresì effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e formazione sono altresì definiti dagli specifici accordi contrattuali.

Art. 7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.

Art. 8. Istituzioni scolastiche ed educative non statali

1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per Datore di Lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353,

del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per Datore di Lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.

D.

Legge n° 3 del 16/01/2003

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

Pubblicata su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 15 del 20/01/200

Art. 51 - (Tutela della salute dei non fumatori.)

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni

E.

Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 27 del 03/02/2004

Art. 1. - Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il Datore di Lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 2. - Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il Datore di Lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il Datore di Lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il Datore di Lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3. - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Art. 4. - Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5. - Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 e' abrogato.

Art. 6. - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

G.**Decreto Pres. Cons. Ministri del 23/12/2003**

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «**tutela della salute dei non fumatori**».

Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 300 del 29/12/2003

Art. 2.

1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Allegato 1 - Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo.

7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

H.**Accordo Europeo 8 Ottobre 2004 – Stress Lavoro Correlato**

(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) - Bruxelles 8 ottobre 2004

1. Introduzione

Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Avendo individuato l'esigenza di un'azione comune specifica in relazione a questo problema e anticipando una consultazione sullo stress da parte della Commissione, le parti sociali europee hanno inserito questo tema nel programma di lavoro del dialogo sociale 2003-2005. Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Nel considerare lo stress da lavoro è essenziale tener conto delle diversità che caratterizzano i lavoratori.

2. Oggetto

Lo scopo dell'accordo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che possono indicare l'insorgenza di problemi di stress da lavoro. L'obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro. Il suo scopo non è quello di colpevolizzare (far vergognare) l'individuo rispetto allo stress. Riconoscendo che la sopraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori stressogeni potenziali ma che il programma di lavoro 2003-2005 delle parti sociali europee prevede la possibilità di una contrattazione specifica su questi problemi, il presente accordo non riguarda né la violenza sul lavoro, né la sopraffazione sul lavoro, né lo stress post-traumatico.

3. Descrizione dello stress e dello stress da lavoro

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso –ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.

4. Individuazione dei problemi di stress da lavoro

Data la complessità del fenomeno stress, questo accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamenti frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l'ambiente

di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.): Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

5. Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori

In base alla direttiva quadro 89/391 (quella che ha originato la 626- ndt), tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti i rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato.

6. Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro

Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile. Dove l'azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l'efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad esempio:

- misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro.
- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento
- l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

7. Attuazione e controllo nel tempo

In base all'art. 139 del Trattato questo accordo-quadro europeo volontario impegna i membri dell'UNICE/UEAPME, del CEEP e della CES (e del Comitato di Collegamento EUROCADRES/CEC) ad implementarlo in accordo con le procedure e le pratiche proprie delle parti sociali nei vari Stati membri e nei paesi dell'Area Economica Europea . I firmatari invitano anche le loro organizzazioni affiliate nei paesi candidati ad attuare questo accordo. L'implementazione di questo accordo sarà effettuata entro tre anni dalla data della sua firma. Le organizzazioni affiliate notificheranno l'applicazione dell'accordo al Comitato del dialogo sociale. Nel corso dei primi tre anni successivi alla firma dell'accordo il Comitato del dialogo sociale predisporrà una tabella annuale riassuntiva della situazione relativa all'implementazione dell'accordo. Nel corso del quarto anno il Comitato redigerà un rapporto completo sulle azioni intraprese ai fini dell'attuazione dell'accordo. I firmatari valuteranno e riesamineranno l'accordo in qualunque momento su richiesta di uno di loro una volta trascorsi cinque anni dalla data della firma. In caso di domande in merito al contenuto dell' accordo le organizzazioni affiliate interessate possono rivolgersi congiuntamente o separatamente ai firmatari che risponderanno loro congiuntamente o separatamente. Nell'attuare questo accordo i membri delle organizzazioni firmatarie evitano di imporre oneri inutili alle PMI. L'attuazione di questo accordo non costituisce un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione concesso ai lavoratori nell'ambito di questo accordo. Questo accordo non pregiudica il diritto delle partner sociali di concludere, ai livelli adeguati, incluso il livello europeo, accordi che adattino e/o completino questo accordo in modo da prendere in considerazione le esigenze specifiche delle parti sociali interessate

Documento redatto a cura di:

- **Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna**
- **Gruppo Scuola – Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL)
Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Emilia-Romagna**

AZIENDA USL – SPSAL	REFERENTE
Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute	GIUSEPPE MONTERASTELLI
Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute	ANGELO INGALISO
REGGIO EMILIA (Coordinatore)	CARLO VERONESI
BOLOGNA	ANDREA BUSCAGLIA
CESENA	MICHELE BERTOLDO
FERRARA	LAURO ROSSI
FORLI'	MARILENA MAZZAVILLANI
IMOLA	PAOLO GALLI
MODENA	MARA BERNARDINI
PARMA	STEFANO LUCERTINI DAVIDE RAPACCHI COLLA ROBERTO
PIACENZA	GIOVANNI LOMBARDI GIUSEPPE SERGI
RAVENNA	MIRELLA SOLAROLI
REGGIO EMILIA	LIA GALLINARI FRANCESCO DALMAZZI
RIMINI	LORIS FABBRI

Bologna, Febbraio 2011